

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 dicembre 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2020, n. 5.

Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21R00329) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2020, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). (21R00330) ..... Pag. 7

## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2021, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Modifica al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R, in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica». (21R00345) ..... Pag. 9

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2021, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale). (21R00349) ..... Pag. 10

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2021, n. 5.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023. (21R00344) ..... Pag. 16

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile 2021, n. 053/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15. (21R00293) ..... Pag. 29



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2021, n. 063/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 217/Pres. (21R00296).....** Pag. 41

### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2021, n. 1.

**Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021). (21R00354).....** Pag. 43

### RETTIFICHE

#### AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica al Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 7/R. Regolamento regionale recante: «Regolamento attuativo dell'articolo 19 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna). Modalità di costituzione, gestione e funzionamento delle commissioni locali valanghe. Pubblicato nel 4° Supplemento n. 52 del 24 dicembre 2020».(Pubblicato nel 4° Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 4 febbraio 2021). (21R00346) ..... Pag. 50

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021). Pubblicata nella Speciale n. 16 del 22 gennaio 2021». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - n. 18 Speciale del 25 gennaio 2021). (21R00361) ..... Pag. 51



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2020, n. 5.

**Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 20 del 21 aprile 2020)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale), reca ulteriori disposizioni indifferibili e urgenti finalizzate a fronteggiare e contenere, attraverso misure straordinarie di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, gli effetti negativi sul tessuto socio-economico regionale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 1° febbraio 2020.

## Art. 2.

*Differimento dei termini del versamento di tributi regionali e locali*

1. Al fine di contenere gli effetti economici avversi nei confronti di famiglie e imprese conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e, in particolare, dagli articoli 62 e 67 che stabiliscono la sospensione dei versamenti fiscali e dei termini inerenti all'attività dei soggetti impositori, i termini del versamento di tributi regionali e comunali sono differiti nel modo seguente:

a) le tasse automobilistiche dovute per le periodicità tributarie aventi scadenza di versamento nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 possono essere ver-

sate entro il 31 luglio 2020. È sospesa la riscossione delle rate afferenti a tasse automobilistiche oggetto di avviso di accertamento aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. La ripresa del versamento delle rate residue decorre dal 31 luglio 2020;

b) l'imposta municipale propria (IMU) è differita dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

2. Ai pagamenti effettuati entro i termini di cui al comma 1 non sono applicati sanzioni, maggiorazioni o interessi. Il differimento non preclude il versamento volontario entro i termini ordinariamente previsti. Non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

3. Il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è sostituito dal seguente:

«7. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera b), è disposta con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 50 per cento, entro il 31 maggio;

b) il saldo, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.».

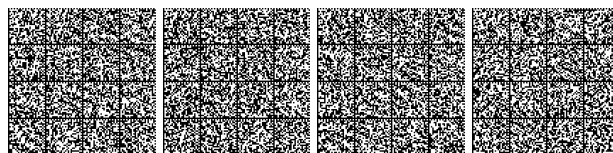
## Art. 3.

*Costituzione di un Fondo di rotazione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di aziende e professionisti in condizioni di carenza di liquidità a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*

1. Al fine di sostenere e promuovere il rilancio delle piccole e medie realtà economiche regionali che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, versano in condizioni di carenza di liquidità è costituito un Fondo di rotazione regionale presso FINAOSTA S.p.a. per la concessione di finanziamenti di natura agevolata.

2. Beneficiari degli interventi di cui al comma 1 sono liberi professionisti, in forma individuale o associata, lavoratori autonomi, micro, piccole e medie imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale in carenza di liquidità che hanno dichiarato nel 2019 un volume d'affari non superiore a 500.000 euro. Nel caso di soggetti economici costituiti nel corso del 2019 che hanno avviato l'attività nel corso dell'anno, privi di dichiarazioni formali del volume d'affari, è considerato quello maggiore tra il volume d'affari dell'anno 2019 e quello prospettico calcolato su dodici mesi a partire dal dato relativo ai primi tre mesi dell'anno 2020, calcolati sulla base di una situazione contabile aggiornata.

3. I beneficiari di cui al comma 2 non devono risultare inseriti, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.



4. I finanziamenti non possono avere durata superiore a dieci anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a diciotto mesi, e l'importo dei finanziamenti non può essere superiore al 20 per cento del relativo volume d'affari dell'anno 2019, (per un massimo di 25.000 euro), come definito al comma 2, con piano di ammortamento a rate costanti mensili e tasso applicato fisso pari all'1 per cento.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non giudicate compatibili con il mercato interno dalla Commissione europea sono da intendersi concesse in regime *de minimis*, ai sensi della normativa europea vigente.

6. Considerata la finalità emergenziale del Fondo le richieste di finanziamento possono essere presentate sino al 31 agosto 2020.

7. Le domande di finanziamento sono corredate della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e dichiara l'importo del volume d'affari come indicato al comma 2.

8. La costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui al presente articolo sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con Finaosta S.p.a.. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse:

- a) appositi stanziamenti del bilancio regionale;
- b) rimborso delle rate;
- c) interessi maturati sulle giacenze del fondo.

9. La convenzione definita dalla Giunta regionale deve disciplinare nel dettaglio i seguenti elementi:

- a) la costituzione del Fondo;
- b) le modalità di ulteriore alimentazione del Fondo;
- c) la procedura di gestione della ricezione delle richieste di finanziamento che deve essere improntata nell'utilizzo del canale telematico;
- d) la modalità di autocertificazione e/o raccolta delle eventuali garanzie;
- e) la modalità operativa di valutazione e concessione dei prestiti;
- f) le modalità di gestione del recupero del credito e/o delle perdite che restano a carico del Fondo;
- g) l'individuazione delle modalità di controllo delle autocertificazioni;
- h) i flussi informativi tra le strutture regionali interessate e la Finaosta S.p.a..

10. Le procedure definite nella Convenzione devono garantire, tenuto conto dell'attuale contingenza di crisi economica e sociale causata dall'emergenza epidemio-logica da Covid-19, il rispetto dei principi di efficienza, economicità e rapida attuazione.

11. Il rischio connesso all'erogazione dei mutui a tasso agevolato è a carico del fondo di rotazione.

12. La dotazione iniziale del Fondo è determinata in euro 2.000.000 per l'anno 2020 (14 Sviluppo economico e competitività - 01 Industria e PMI e artigianato).

#### Art. 4.

*Contributi per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti di liquidità. Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4*

1. Al fine di assicurare il necessario supporto economico alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria, la Regione promuove la concessione di contributi a favore di imprese e di liberi professionisti con sede o unità locali ubicate nel territorio regionale che accedono, nel corso dell'anno 2020, alle misure previste dall'art. 3 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

2. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

3. I contributi di cui alla presente legge sono diretti all'abbattimento degli interessi sostenuti dai soggetti di cui al comma 1 nell'anno 2020, nonché delle spese di istruttoria nel medesimo anno, conseguenti alla sottoscrizione dei finanziamenti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 4/2020.

4. L'entità del contributo è determinata dai singoli Confidi nella misura massima del 100 per cento della quota di interessi sostenuta dal soggetto beneficiario ed è comprensiva delle connesse spese di istruttoria. Il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale.

5. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75).

6. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 è determinato in euro 455.000 per l'anno 2020 (Programma 14.1 - Industria e PMI e artigianato).

7. I contributi sono retrocessi al soggetto beneficiario per il tramite dei Confidi attuatori delle misure di cui alla legge regionale n. 4/2020.

8. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dei medesimi.

9. All'art. 3 della legge regionale n. 4/2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «delle garanzie» sono aggiunte le parole «pubbliche»;

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse dai Confidi, ove ne ricorrano i presupposti, alle imprese anche nell'ambito dei punti 3.1 e 3.2 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”, previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»;



c) l'importo di cui ai commi 9 e 16 è incrementato, per l'anno 2020, di euro 2.000.000.

10. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 2.455.000 (Programma 14.1 - Industria e PMI e artigianato).».

#### Art. 5.

*Indennizzo per la sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020*

1. La Regione provvede all'integrazione delle misure previste agli articoli 27, 28 e 44 del decreto-legge n. 18/2020, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 4, disponendo l'erogazione di 400 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche, residenti in Valle d'Aosta, tenuti alla sospensione dell'attività, non compresi nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), che siano titolari di una posizione previdenziale obbligatoria e che, in base al proprio inquadramento previdenziale, non possano accedere a specifici istituti di tutela quali gli ammortizzatori sociali.

2. Le richieste degli indennizzi di cui al presente articolo devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

- a) dati anagrafici;
- b) categoria e numero di posizione previdenziale;
- c) codice ATECO;
- d) riferimenti bancari (codice IBAN);
- e) dichiarazione sostitutiva per gli aiuti in «*de minimis*».

3. La misura è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 4.000.000 per l'anno 2020 (14 Sviluppo economico e competitività - 01 Industria e PMI e artigianato).

#### Art. 6.

*Indennizzo ai titolari di contratti di locazione ad uso non abitativo*

1. La Regione provvede a corrispondere, per l'anno 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa o attività professionale un indennizzo a fondo perduto pari al 40 per cento del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, fino ad un importo massimo di 500 euro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 6.

2. L'applicazione del comma 1 è relativa a tutti quei contratti insistenti su locazioni di immobili di categoria A2, A3, A7, A10, B, C, D, tra i quali sono compresi quelli ad uso agricolo ancorché nel contratto insista anche la locazione di terreni, con l'esclusione delle attività economiche ad autorizzazione commerciale con superfici di vendita superiori a 250 metri quadrati. Sono, inoltre, esclusi i contratti stipulati con parenti fino al secondo grado, con il coniuge non legalmente separato, con affini e con società controllate dagli stessi soggetti.

3. La corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 si applica anche nel caso di locazioni d'azienda nel cui contratto sia distinta la quota relativa all'immobile.

4. Le richieste degli indennizzi di cui al comma 2 devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

- a) dati anagrafici del locatore e del locatario;
- b) estremi di registrazione del contratto di locazione ad uso non abitativo, importo mensile della locazione, durata del contratto;
- c) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario di cui al comma 1 unitamente alla copia della quietanza di pagamento. Nel caso in cui l'importo quietanzato dovesse corrispondere o essere superiore al 60 per cento del canone totale, il beneficiario deve delegare, previa comunicazione dell'IBAN del locatore, il pagamento a favore di quest'ultimo;
- d) dichiarazione sostitutiva per gli aiuti in «*de minimis*».

5. La misura è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 2.500.000 per l'anno 2020 (14 Sviluppo economico e competitività - 01 Industria e PMI e artigianato).

#### Art. 7.

*Indennità alle categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito*

1. La Regione provvede all'integrazione delle misure previste agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge n. 18/2020, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 7, disponendo un indennizzo a favore:

- a) dei lavoratori autonomi, anche esercenti attività stagionale, non tenuti alla sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
- b) dei lavoratori dipendenti, compresi atipici e lavoro domestico, che non beneficiano di ammortizzatori sociali;
- c) collaboratori coordinati continuativi, di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile;



d) i tirocinanti il cui tirocinio extracurricolare sia stato interrotto;

e) degli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta e frequentanti atenei valdostani o situati al di fuori della Regione, titolari di regolare contratto di locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private;

f) dei liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche ricompresi nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 di cui alla lettera a).

2. Sono destinatari di un indennizzo di 400 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, i lavoratori autonomi titolari di una posizione previdenziale obbligatoria che, in base al proprio inquadramento previdenziale, non possono accedere a specifici istituti di tutela, quali gli ammortizzatori sociali, nonché i lavoratori dipendenti che non possono beneficiare di ammortizzatori sociali, il cui reddito lordo complessivo, al lordo dei redditi derivanti da attività di impresa o professione soggetti a regimi di tassazione sostitutiva e di redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca, non sia superiore a 50.000 euro nell'anno di imposta 2018 o la cui situazione contabile, in caso di nuove attività del 2019, sia aggiornata. Sono esclusi dall'indennizzo di cui al presente comma i soggetti titolari di redditi da pensione, reddito di cittadinanza e/o altre misure di sostegno al reddito, compreso l'indennizzo regionale per la sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 di cui alla lettera a).

3. Sono destinatari di un indennizzo di 200 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, gli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta che abbiano i requisiti previsti al comma 1, lettera e). Gli studenti frequentanti atenei valdostani devono, inoltre, risiedere in uno dei comuni, elencati nella tabella A allegata alla presente legge, caratterizzati da una distanza eccessiva dall'ateneo frequentato o dall'indisponibilità di mezzi pubblici idonei a raggiungere l'ateneo stesso.

4. Le richieste degli indennizzi di cui al comma 2 devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

- a) dati anagrafici;
- b) categoria e numero di posizione previdenziale;
- c) codice ATECO;
- d) dichiarazione dei redditi o situazione contabile aggiornata;
- e) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario;
- f) dichiarazione sostitutiva per gli aiuti in «*de minimis*», con riferimento ai casi previsti ai commi 1, lettera a), e 2.

5. Le richieste degli indennizzi di cui al comma 3 devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

- a) dati anagrafici;
- b) dichiarazione dell'importo di locazione mensile ed estremi del contratto di locazione;
- c) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario;
- d) copia della quietanza del pagamento del canone del mese di riferimento.

6. La misura è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 6.500.000 per l'anno 2020, di cui euro 6.300.000 (15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - 03 Sostegno all'occupazione) e euro 200.000 (04 Istruzione e diritto allo studio - 04 Istruzione universitaria).

#### Art. 8.

##### *Indennizzo ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali*

1. La Regione sostiene, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 3, i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che hanno beneficiato nel mese di marzo 2020 degli ammortizzatori sociali previsti nel decreto-legge n. 18/2020, ivi compreso l'FSBA, per almeno sei giornate, erogando una tantum un indennizzo di 200 euro. Nel caso di lavoratori dipendenti con contratto a tempo parziale l'indennizzo è proporzionalmente ridotto alla percentuale di orario parziale. Nel caso di contratto a chiamata l'indennizzo è concesso in proporzione ai giorni di cassa integrazione richiesti dal datore di lavoro relativi al mese di marzo, considerando «mese intero» le ventisei giornate.

2. Le richieste dell'indennizzo di cui al presente articolo devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

- a) dati anagrafici;
- b) codice fiscale e partita IVA del datore di lavoro;
- c) percentuale dell'eventuale orario di lavoro a tempo parziale relativo al mese di marzo 2020;
- d) giornate di cassa integrazione richieste dal datore di lavoro per il mese di marzo;
- e) riferimenti bancari (codice IBAN).

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.500.000 per l'anno 2020 (15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - 03 Sostegno all'occupazione).

#### Art. 9.

##### *Esenzione dall'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2020*

1. Per il periodo di imposta 2020, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF.

2. L'onere, in termini di minore entrata, derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 3.500.000 (Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa) Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati)).



## Art. 10.

*Bonus a favore dei soggetti con figli a carico*

1. La Regione provvede all'integrazione delle misure previste dal decreto-legge 18/2020 con l'erogazione di un bonus, per i mesi di marzo e aprile 2020, di 100 euro per ogni figlio minore e se disabile senza limite di età, per le famiglie anagrafiche con reddito lordo complessivo fino a 30.000 euro nell'anno di imposta 2018, al lordo dei redditi derivanti da attività di impresa o professione soggetti a regime di tassazione sostitutiva e di redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 3. Qualora il numero dei figli a carico del nucleo familiare sia uguale o maggiore di due il reddito della famiglia anagrafica, al fine di beneficiare della misura, deve essere non superiore a 40.000 euro nell'anno di imposta 2018.

2. Le richieste del bonus di cui al presente articolo devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

- a) dati anagrafici del genitore richiedente;
- b) dichiarazione del reddito lordo complessivo del nucleo familiare, relativo all'anno di imposta 2018;
- c) numero di figli a carico;
- d) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 2.150.000 per l'anno 2020 (12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido).

## Art. 11.

*Piattaforma telematica per la gestione delle richieste e della relativa erogazione*

1. La gestione delle richieste delle misure di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10, nonché della relativa erogazione, avviene per modalità telematica tramite una piattaforma unica dedicata, accessibile dal sito istituzionale della Regione e disponibile sia alle imprese che ai singoli.

2. Al fine di accelerare e uniformare i tempi e le procedure per la liquidazione dei benefici, alla concessione e all'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 e di quelli eventualmente previsti da successivi provvedimenti legislativi provvede, sulla base delle domande presentate attraverso la piattaforma unica dedicata e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, una struttura regionale temporanea di secondo livello, istituita con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, di altre leggi in materia di personale), cui è preposto un dirigente della qualifica unica dirigenziale con diritto all'indennità contrattuale di reggenza e cui è assegnato, temporaneamente e d'ufficio, personale di altre strutture regionali non strettamente legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica.

La predetta struttura regionale competente procede, inoltre, alla verifica, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni rese ai fini dell'accesso ai benefici, provvedendo, in caso di dichiarazioni mendaci o erronee, alla revoca degli indennizzi concessi, salva ogni altra conseguenza di legge.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 45.000 per l'anno 2020, di cui 25.000 di titolo 2 e 20.000 di titolo 1 (01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - 08 Statistica e sistemi informativi).

## Art. 12.

*Risorse destinate agli enti locali per l'acquisto di prodotti alimentari, di beni di prima necessità e per l'accesso alla rete Internet*

1. In relazione alla situazione economica determinata dall'effetto delle conseguenze dell'emergenza Covid-19, la Regione dispone a favore dei Comuni un trasferimento straordinario destinato alla solidarietà per l'acquisto di prodotti alimentari, di beni di prima necessità e per l'accesso alla rete Internet a favore di soggetti che si trovano in situazione di grave disagio economico e sociale.

2. Le modalità del trasferimento di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata previa intesa con il CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 350.000 per l'anno 2020 (12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale).

## Art. 13.

*Misure straordinarie di solidarietà*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le economie a valere sul bilancio del Consiglio regionale conseguenti alla rinuncia o alla riduzione dell'indennità di carica e dell'indennità di funzione dei consiglieri regionali, di cui all'art. 7 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), sono destinate al finanziamento di iniziative di solidarietà, anche a fronte di situazioni di emergenza sanitaria e sociale, individuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2014 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, i contributi finanziari per il funzionamento dei Gruppi consiliari, di cui all'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), sono ridotti del 50 per cento. Le economie conseguenti a tale riduzione sono destinate al finanziamento di iniziative di solidarietà, anche a fronte di situazioni di emergenza sanitaria e sociale, individuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo.



## Art. 14.

*Misure urgenti per lo svolgimento delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale nell'anno 2020*

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale), il termine entro il quale sono convocati i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale, sciolto con decreto del Presidente della Regione n. 54 del 18 febbraio 2020, è di novanta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

## Art. 15.

*Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5-bis, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17*

1. Le disposizioni di cui all'art. 20, comma 5-bis, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti per la concessione di aiuti a fondo perduto di cui alla legge regionale n. 17/2016 già avviati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 16.

*Procedura concorsuale per il reclutamento di capi squadra del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nell'anno 2020. Modificazione alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1*

1. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), le parole «lettera a)» sono soppresse.

## Art. 17.

*Misure urgenti per l'esame di Stato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione*

1. Allo scopo di disciplinare lo svolgimento della prova regionale di lingua francese e delle prove, scritta e orale, di lingua francese da sostenere in aggiunta alle prove dell'esame di Stato, ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11 (Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta), con decreto dell'Assessore all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, sono adottate, in via straordinaria e limitatamente

all'anno scolastico 2019/2020, le necessarie misure di adeguamento al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato), e alle successive disposizioni attuative, anche in deroga alla legge regionale n. 11/2018.

2. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 11/2018.

## Art. 18.

*Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1*

1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, e dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande la cui chiusura è stata imposta dalle disposizioni normative emanate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 per gli adempimenti riferiti al periodo compreso tra il 12 marzo 2020 e la data di cessazione delle misure sospensive imposte dalle medesime disposizioni normative.

2. È data facoltà agli esercenti di attività alberghiera di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 3-quater, comma 2-bis, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), entro trenta giorni dalla data di ripresa dell'attività.

3. Le sanzioni di cui all'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 1/2006 non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande la cui chiusura è stata imposta dalle disposizioni normative emanate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

## Art. 19.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 25.000.000, per l'anno 2020.

2. Nell'anno 2020, sono introitate, al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020/2022, le disponibilità, per euro 9.000.000 del Fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.a. di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.a.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), già oggetto di graduale integrazione ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021).



3. L'onere di cui al comma 1 fa carico:

a) nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020/2022 per complessivi 21.500.000 nelle missioni, programmi e titoli come indicato nell'allegato di cui all'art. 20, comma 1, lettera a);

b) nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio in riduzione per euro 3.500.000 nel titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa) - Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), in applicazione dell'art. 9, comma 2.

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2020 mediante:

a) l'iscrizione nella parte entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020/2022 al titolo Titolo 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti) della maggiore entrata di cui al comma 2 di euro 9.000.000;

b) l'utilizzo delle risorse iscritte nella parte spesa dello stesso bilancio nelle Missioni, programmi e titoli come indicato nell'allegato di cui all'art. 20, comma 1, lettera b) per un totale di euro 16.000.000.

5. Le autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 1 alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022) sono modificate per gli importi indicati nell'allegato di cui all'art. 20, comma 1, lettera c).

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, comma 3 della legge regionale n. 1/2020, concernente le risorse agiuntive regionali destinate al Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR) per il triennio 2020/22, è ridotta di 400.000 euro ed è rideterminata complessivamente in euro 6.050.000 di cui euro 2.180.000 per l'anno 2020.

7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni per dare applicazione alla presente legge e quelle che si rendessero necessarie, nell'ambito del medesimo programma e titolo di bilancio, per rimodulare tra loro le previsioni di spesa riferite alle singole misure disposte.

Art. 20.

*Allegati*

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) prospetto delle variazioni in aumento alle spese per missioni, programmi e titoli;

b) prospetto delle variazioni in riduzione alle spese per missioni programmi e titoli;

c) rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali.

Art. 21.

*Disposizioni finali*

1. Le domande di cui alla presente legge possono essere presentate anche avvalendosi del supporto di Patronati e di Centri di assistenza fiscale (CAF), senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta,

*Il Presidente:* TESTOLIN

*(Omissis)*

21R00329

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2020, n. 6.

**Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 26 maggio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione all'art. 1 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:

«1-bis. Ferma restando la disciplina in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e di sanzioni in caso di dichiarazioni omesse o mendaci, al fine di garantire la massima celerità e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, le misure di cui alla presente legge sono concesse sulla base dei dati autocertificati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti ai fini dell'accesso a ogni singolo aiuto, nonché di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente ai fini dell'accesso a sovvenzioni pubbliche, nei casi e alle condizioni ivi previste.».



## Art. 2.

*Modificazioni all'art. 5 della legge regionale n. 5/2020*

1. All'art. 5 della legge regionale n. 5/2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «e dei liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai collaboratori familiari e ai soci d'opera di società di persone o di società di capitali, escluse quelle a partecipazione o controllo pubblico, che abbiano un versamento contributivo previdenziale obbligatorio a loro favore alla data del 23 febbraio 2020.»;

c) la lettera e) del comma 2 è abrogata;

d) il comma 3 è abrogato.

## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2020*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 5/2020 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Indennità alle categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito). — 1. La Regione provvede all'integrazione delle misure previste agli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dal comma 7, disponendo un'indennità a favore dei seguenti soggetti, residenti in Valle d'Aosta:

a) lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, non tenuti alla sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), titolari di una posizione previdenziale obbligatoria alla data del 23 febbraio 2020 e che alla medesima data non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) lavoratori autonomi occasionali, titolari di una posizione previdenziale obbligatoria alla data del 23 febbraio 2020 e che alla medesima data non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

c) soci prestatori d'opera di società di persone o di società di capitali, escluse quelle a partecipazione pubblica diretta o indiretta, e collaboratori familiari di imprese non tenute alla sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), che abbiano un versamento contributivo previdenziale obbligatorio a loro favore alla data del 23 febbraio 2020 e che alla medesima data non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

d) lavoratori subordinati, intermittenti, a tempo determinato, somministrati o a tempo parziale, inclusi i lavoratori domestici, che nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro;

e) collaboratori coordinati continuativi di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, con regolare contratto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020, iscritti ad una forma previdenziale obbligatoria e che alla medesima data non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; sono esclusi i soggetti iscritti alla gestione separata INPS titolari di incarichi di amministrazione;

f) i tirocinanti il cui tirocinio extracurricolare sia stato interrotto alla data dell'11 marzo 2020 e che alla medesima data non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

g) gli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta e frequentanti atenei valdostani o situati al di fuori della Regione, titolari di regolare contratto di locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private.

2. L'erogazione di 400 euro non è riconosciuta ai dirigenti né ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) e f), che, alla data del 23 febbraio 2020, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) percettori di reddito da pensione;

b) percettori di reddito di cittadinanza;

c) percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, FIS o FSBA.

3. I soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera g), sono destinatari di un'indennità di 400 euro al mese, per i mesi di marzo e di aprile 2020. Ogni persona fisica può inoltrare un'unica domanda di indennità ai sensi del presente articolo; l'indennità di cui al presente articolo non è, inoltre, cumulabile con l'indennizzo di cui all'art. 5.

4. Sono destinatari di un'indennità di 200 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, gli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta che abbiano i requisiti previsti al comma 1, lettera g). Gli studenti frequentanti atenei valdostani devono, inoltre, risiedere in uno dei comuni, elencati nella tabella A allegata alla presente legge, caratterizzati da una distanza eccessiva dall'ateneo frequentato o dall'indisponibilità di mezzi pubblici idonei a raggiungere l'ateneo stesso.

5. Le richieste dell'indennità di cui al comma 3 devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

a) dati anagrafici;

b) categoria e posizione previdenziale;

c) codice ATECO ove disponibile, limitatamente ai soggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 1;

d) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario.

6. Le richieste dell'indennità di cui al comma 4 devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

a) dati anagrafici;

b) dichiarazione dell'importo di locazione mensile ed estremi del contratto di locazione;



c) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario;

d) copia della quietanza del pagamento del canone del mese di riferimento.

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 6.500.000 per l'anno 2020, di cui euro 6.300.000 (15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale – 03 Sostegno all'occupazione) e euro 200.000 (04 Istruzione e diritto allo studio - 04 Istruzione universitaria).».

#### Art. 4.

*Modificazione all'art. 8 della legge regionale n. 5/2020)*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 5/2020 le parole «con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale» sono soppresse.

#### Art. 5.

*Modificazione all'art. 19 della legge regionale n. 5/2020*

1. Il comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 5/2020 è sostituito dal seguente:

«7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni che si rendessero necessarie nell'ambito del medesimo titolo, a prescindere dalla missione e dal programma, per rimodulare, a parità di onere complessivo stanziato ai sensi del comma 1, le previsioni di spesa riferite alle misure di cui alla presente legge.».

#### Art. 6.

##### *Disposizione finale*

1. Le domande di indennizzo già presentate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 5/2020 alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità e sono istruite, per ordine cronologico di arrivo, prioritariamente rispetto a quelle presentate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 5/2020, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

#### Art. 7.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 25 maggio 2020

*Il Presidente:* TESTOLIN

(Omissis).

21R00330

## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2021, n. 1/R.

**Regolamento regionale recante: «Modifica al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R, in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica.».**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 S4 del 4 febbraio 2021)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 2000, n. 61 e 5 agosto 2002, n. 20;

Visti i regolamenti regionali 10 ottobre 2005, n. 6/R e 18 dicembre 2020, n. 5/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 -2759 del 15 gennaio 2021;

EMANA

il seguente regolamento:

**Regolamento regionale recante: «Modifica al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R, in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica.».**

#### Art. 1.

##### *Modifica all'art. 2 del r.r. n. 6/2005*

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R, come sostituita dall'art. 20, comma 1 del regolamento regionale 18 dicembre 2020, n. 5/R, è sostituita dalla seguente:

«d) energetico:

1) 30,28 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione inferiore a kW 20;

2) 35,06 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kW 20 e inferiore a kW 220;

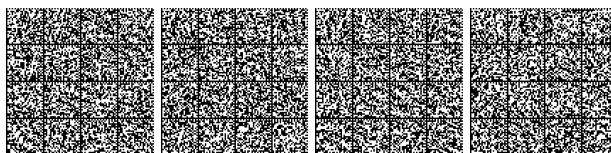
3) 38,25 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kW 220 e inferiore a kW 1.000;

4) 40,38 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione da kW 1.000 a kW 3.000;».

#### Art. 2.

##### *Urgenza*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 2 febbraio 2021

CIRIO

21R00345

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2021, n. 6.

**Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - Anno 52 - N. 5 del 5 maggio 2021).*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale)*

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «gli interventi» sono inserite le seguenti: «di riqualificazione e miglioramento della dotazione di servizi e infrastrutture pubbliche».

2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Gli strumenti della pianificazione territoriale di livello comunale sono:

*a)* per i comuni individuati dal Piano territoriale regionale (PTR), il Piano dei servizi e delle infrastrutture (PSI) e il relativo Piano urbanistico locale (PUL);

*b)* il Piano urbanistico comunale (PUC) e i Progetti urbanistici operativi (PUO).

Tali strumenti possono essere elaborati anche a livello intercomunale, previo apposito atto di intesa tra i comuni interessati nel quale sono stabilite anche le modalità per la gestione comunale del procedimento di formazione

e approvazione dei piani intercomunali e dei successivi eventuali aggiornamenti e varianti in applicazione delle disposizioni della presente legge».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 36/1997*

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il quadro strategico del PTR, sulla base del quadro descrittivo, contiene le indicazioni e le azioni finalizzate a conseguire gli obiettivi del Piano, per l'intero territorio ligure e per ciascuno degli ambiti territoriali individuati, in coerenza con i principi di cui all'art. 2 e con il rapporto ambientale di cui all'art. 8, comma 2, lettera *c-bis*), stabilendo altresì i principi per la sostenibilità ambientale della pianificazione territoriale dei comuni».

2. Dopo la lettera *e*) del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis*) l'individuazione dei comuni che hanno configurazione di città, conurbazione costiera o valle urbana, in quanto nel loro territorio sono operanti e vengono previste dotazioni territoriali di livello sovracomunale di cui all'art. 34, comma 2, e la cui pianificazione territoriale è assicurata attraverso il PSI;

*e-ter*) l'individuazione dei comuni che hanno funzione di poli attrattori dell'entroterra, in quanto collocati lungo direttrici di comunicazione viaria di fondovalle e costituenti riferimento per i comuni del relativo ambito territoriale. Tali comuni, in luogo della formazione del PUC, possono dotarsi del PSI, in forma singola o d'intesa con i comuni dell'ambito territoriale di riferimento, per organizzare e potenziare le dotazioni territoriali di interesse sovracomunale di cui all'art. 34, comma 2;

*e-quater*) l'individuazione degli ambiti territoriali dell'entroterra per i quali il PTR fornisce le indicazioni e la disciplina per gli interventi per il recupero e la valorizzazione delle filiere del lavoro dei prodotti agro-alimentari tipici locali, delle infrastrutture, delle dotazioni pubbliche e per le attività produttive a carattere innovativo, per contrastare l'abbandono degli stessi territori e favorire processi di reinsediamento anche di tipo agricolo-produttivo».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ferma restando l'individuazione dei poli attrattori dell'entroterra effettuata dal PTR, i comuni hanno facoltà di individuare ulteriori poli attrattori dell'entroterra con possibilità di formazione del PSI in luogo della formazione del PUC, previa intesa fra i comuni interessati finalizzata a individuare un bacino di utenza congruo per prevedere la realizzazione di una o più tipologie di dotazioni territoriali fra quelle individuate all'art. 34, comma 2».



## Art. 3.

*Modifica della rubrica del capo I del titolo IV della legge regionale n. 36/1997*

1. La rubrica del capo I del titolo IV della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «Struttura e contenuti del Piano dei servizi e delle infrastrutture, del piano urbanistico locale e del piano urbanistico comunale».

## Art. 4.

*Inserimento degli articoli 23-bis, 23-ter, 23-quater, 23-quinquies della legge regionale n. 36/1997*

1. All'inizio del capo I del titolo IV della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 23-bis (Elementi costitutivi del PSI). — 1. Il PSI stabilisce il sistema delle dotazioni territoriali esistenti e previste di livello locale e sovracomunale funzionali anche al soddisfacimento di fabbisogni di altri ambiti territoriali, rispetto al quale viene previsto il conseguente assetto urbanistico locale. A tal fine il PSI contiene l'analisi di contesto, comprensiva della valutazione dello scenario di riferimento e delle alternative e la scelta del modello di pianificazione da sviluppare, secondo le linee e le indicazioni strategiche contenute nel PTR e le previsioni contenute nella struttura del PTC provinciale e del PTGcm di cui all'art. 20, comma 1, lettera e), punti 1), 2), e 4), lettera f), relativamente ai servizi con valenza sovracomunale, e lettera g).

2. Il PSI è composto dai seguenti atti:

- a) il documento di preparazione del Piano;
- b) il progetto di PSI;

c) il rapporto preliminare e il rapporto ambientale ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto ambientale contiene anche una relazione sintetica volta a spiegare come sono state superate le eventuali criticità emerse nella fase preliminare di confronto di cui all'art. 8 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

3. Il documento di preparazione del Piano contiene:

a) il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo sostenibile, ambientale, economico e sociale del comune o dei comuni in caso di intesa tra gli stessi, tenuto conto degli atti di programmazione regionale, metropolitana e provinciale;

b) il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante dalle trasformazioni avvenute, il quale descrive:

1) la struttura insediativa, la distribuzione del carico urbanistico in funzione delle destinazioni d'uso del territorio comunale, la distribuzione della domanda di dotazioni territoriali per ciascuna delle tipologie di cui all'art. 34, commi 1 e 2, e il relativo livello di soddisfacimento in funzione della distribuzione del carico urbani-

stico, le carenze e le maggiori disponibilità di dotazioni territoriali che si riscontrano per ciascun ambito con il quale è descritta la struttura insediativa;

2) il sistema della mobilità pubblica, che comprende sia il trasporto pubblico sia la mobilità sostenibile, la distribuzione dei diversi sistemi di mobilità pubblica negli ambiti che descrivono la struttura insediativa, la domanda di servizi per la mobilità pubblica espressa negli stessi ambiti, in termini di utenti da servire, e il livello di soddisfacimento da parte dei sistemi di mobilità pubblica esistenti, individuando le carenze, sia in termini di capacità che di funzionalità e adeguatezza delle infrastrutture esistenti, e la maggiore capacità di servizi erogati rispetto alla domanda;

3) il quadro di sintesi dei vincoli normativi e di quelli che condizionano la trasformabilità del suolo urbanizzato e del relativo sottosuolo, e delle caratteristiche storiche della struttura insediativa, da considerare per la redazione del progetto del PSI;

4) il sistema del verde pubblico e della rete ecologica;

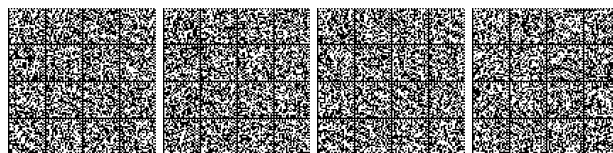
c) il quadro dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico e della qualità ambientale e dell'incidenza agricola, ottenuto utilizzando le informazioni fornite dalla pianificazione territoriale di settore e dagli studi di maggior dettaglio prodotti per la redazione del Piano;

d) la valutazione delle alternative considerate e la scelta del modello di pianificazione da perseguire rispetto al livello di adeguamento e sviluppo del sistema complessivo di servizi e infrastrutture che il Piano si pone come obiettivo.

4. Il progetto del PSI prevede:

a) il sistema delle infrastrutture per la mobilità pubblica esistenti e previste sulla base delle informazioni contenute nel documento di preparazione del Piano, coordinato con il Piano urbano della mobilità sostenibile e con il Piano urbano del traffico, e con l'individuazione degli interventi prioritari e dei termini previsti per la loro realizzazione, segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle infrastrutture comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità;

b) il sistema delle dotazioni funzionali esistenti e previste e le relative localizzazioni sul territorio comunale, sulla base delle informazioni contenute nel documento di preparazione del Piano, relativo a tutte le tipologie di dotazioni di cui all'art. 34, commi 1 e 2, compresi i servizi socio-sanitari di tipo diffuso dedicati alla medicina territoriale, al fine di assicurare il livello prescelto di dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale e di prestazioni da rendere, comprensivo della localizzazione dei corridoi ecologici e del sistema del verde di connessione tra territorio urbano, rurale e agricolo, laddove presente, secondo gli indirizzi strategici indicati dal PTR, e con l'individuazione degli interventi prioritari e dei termini previsti per la loro realizzazione, segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle dotazioni territoriali comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità;



c) la quantificazione del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 33 e del regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 (Determinazioni nei PUC delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'art. 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e successive modifiche e integrazioni (legge urbanistica regionale)) secondo le diverse tipologie e sulla base dei parametri individuati dal medesimo regolamento regionale, che costituisce elemento non modificabile per la successiva redazione e approvazione da parte del comune del PUL;

d) la disciplina urbanistica e geologica del Sistema delle infrastrutture e del Sistema delle dotazioni funzionali, in applicazione delle linee guida emanate dalla Regione ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis, contenenti anche la fissazione dei relativi margini di flessibilità costituiti da eventuali specifiche indicazioni alternative delle previsioni contenute nei sistemi di cui alle lettere a) e b) e dalla indicazione dei parametri tecnici la cui definizione è demandata alla successiva progettazione definitiva degli interventi previsti a condizione che non venga modificato il tetto massimo di unità di carico urbanistico previsto dal PSI;

e) le modalità di attuazione e gestione del Piano, che definiscono la programmazione degli interventi e i tempi di attuazione degli stessi, nonché la quantificazione di massima dei costi, oltreché gli indicatori per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine il Piano svolge il ruolo di coordinamento e integrazione con gli strumenti per la programmazione delle opere pubbliche e con le politiche comunali relative alla mobilità, all'istruzione, all'edilizia residenziale pubblica, ai servizi sociali, ai servizi ambientali, esplicitando la sostenibilità dei costi, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati. Per le medesime finalità il Piano può individuare altresì:

1) gli interventi previsti nella programmazione degli enti gestori di specifiche attrezzature e impianti non rientranti nella competenza comunale segnalando le eventuali ulteriori esigenze espresse dal territorio;

2) gli interventi da realizzare attraverso il concorso di soggetti privati in attuazione delle previsioni urbanistiche definite con il PUL.

5. Gli interventi prioritari contenuti nel PSI sono ammissibili ai finanziamenti regionali di cui all'art. 4, comma 11, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni e con le procedure ivi previste.

Art. 23-ter (*Elementi costitutivi del PUL*). — 1. Il PUL ha per oggetto la disciplina dell'uso del territorio comunale, è elaborato in conformità alla vigente pianifi-

cazione territoriale di livello regionale, metropolitano e provinciale e in coerenza con il PSI approvato dalla Regione ed è composto dai seguenti elaborati:

a) il Documento degli obiettivi di cui all'art. 26, redatto in coerenza con il PSI e dei relativi quadri ricognitivo e descrittivo di cui all'art. 23-bis, nel quale sia esplicitato anche il rispetto del carico urbanistico complessivo previsto dal PSI;

b) la struttura del piano costituita dagli elaborati di cui all'art. 27 e relativa ai contenuti di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), g), per le parti non oggetto di disciplina da parte del PSI;

c) il rapporto preliminare ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il Rapporto ambientale, laddove necessario per il procedimento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, contiene anche una relazione sintetica illustrativa del recepimento nel PUL delle indicazioni relative alla pronuncia della VAS sul PSI.

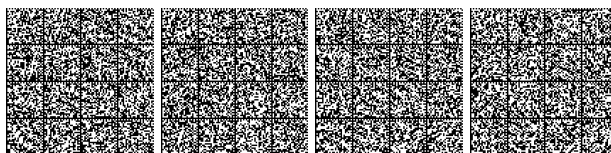
2. Le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 29-bis, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 30, 31, 35, 36, 37, 42, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56-bis e 61 si applicano al PUL con riferimento ai contenuti non oggetto di disciplina da parte del PSI.

Art. 23-quater (*Procedimento di adozione e approvazione del PSI, suoi aggiornamenti e varianti e misure di salvaguardia*). — 1. Al fine dell'assolvimento della procedura di VAS di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, prima dell'adozione del progetto di PSI, redige e approva con deliberazione della giunta comunale lo schema di progetto di PSI e il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente. Lo schema di progetto contiene il documento di preparazione del Piano, l'indicazione schematica del sistema delle infrastrutture e delle dotazioni funzionali e l'indicazione del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale.

2. Conclusa la fase preliminare di confronto di cui all'art. 8 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il comune redige, entro i successivi novanta giorni, il progetto di PSI costituito dagli elementi di cui all'art. 23-bis e lo adotta con deliberazione del consiglio comunale. Il progetto di PSI adottato è trasmesso alla Regione, nonché alla città metropolitana o alla provincia e alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati.

3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di PSI adottato, provvede contestualmente:

a) alla pubblicazione nel BURL dell'avviso di avvio del procedimento di VAS e all'inserimento nel sito informatico regionale della relativa documentazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;



b) alla pubblicazione nel BURL e nel sito informatico regionale dell'avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel sito informatico comunale del progetto di PSI e di deposito dello stesso presso la segreteria comunale, a norma del comma 4.

4. Il Comune, dalla data indicata nell'avviso di cui al comma 3, lettera b), provvede:

a) a pubblicare il progetto di PSI, unitamente al relativo atto deliberativo, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, nonché, in via facoltativa, a divulgarlo con altri mezzi di diffusione ritenuti idonei;

b) a illustrare il progetto di PSI mediante effettuazione di una o più udienze pubbliche, da indirsi a cura del comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale;

c) a inviare il progetto di PSI alle amministrazioni e enti interessati ai fini dell'espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PSI incida sulla destinazione d'uso o sull'utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di dette amministrazioni e enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l'assenso di tali amministrazioni o enti.

5. La Regione, in quanto autorità competente per la VAS, si pronuncia con le modalità e nei termini stabiliti agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, unitamente al parere sul progetto di PSI, a carattere vincolante, da rendersi in relazione alla compatibilità rispetto alle indicazioni strategiche del PTR e all'applicazione da parte del comune dell'art. 23-bis. Le altre amministrazioni e enti di cui comma 2 esprimono il loro parere sul progetto di PSI in relazione ai contenuti vincolanti dei piani di rispettiva competenza, entro trenta giorni dal ricevimento del parere come sopra espresso dalla Regione.

6. Entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento dei pareri di cui al comma 5, il comune con deliberazione consiliare:

a) formula la propria proposta sulle osservazioni pervenute tenendo conto della pronuncia di VAS e dei pareri resi ai sensi del comma 5;

b) predispone apposito elaborato contenente l'esplicitazione e la localizzazione cartografica delle modifiche conseguenti alla proposta di accoglimento delle osservazioni di cui alla lettera a);

c) adegua gli elaborati di Piano ai pareri espressi dalla Regione e dalle amministrazioni e enti di cui al comma 5;

d) ottempera alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS anche in collaborazione con l'autorità competente ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

e) adotta la dichiarazione di sintesi di cui all'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

7. La deliberazione comunale di cui al comma 6 non è soggetta a una nuova fase di pubblicità-partecipazione, salvo che la proposta di accoglimento delle osservazioni, apportando modifiche di carattere sostanziale, comporti la riadozione delle previsioni di PSI oggetto di modifica tramite specifica pronuncia con gli adempimenti di cui al comma 4, lettere a), b) e c).

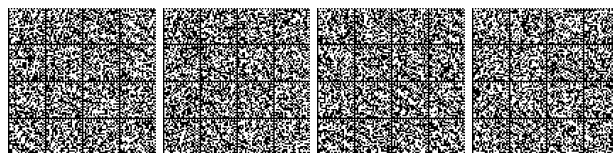
8. La deliberazione di cui al comma 6 è trasmessa alla Regione, unitamente ai relativi elaborati, per l'approvazione del PSI. In caso di riadozione di previsioni, la trasmissione alla Regione del progetto di PSI, unitamente ai relativi elaborati per l'approvazione, è effettuata a seguito dell'assunzione delle determinazioni consiliari recanti le proposte sulle osservazioni eventualmente pervenute in merito alle previsioni oggetto di riadozione ai sensi del comma 6.

9. La Regione approva il PSI con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 6, decorso infruttuosamente il quale il PSI si intende approvato. L'approvazione del PSI è disposta sulla base della verifica dell'avvenuto adeguamento del progetto di PSI ai pareri di cui al comma 5 e dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento nel PSI dei pareri della Regione e delle altre amministrazioni e enti partecipanti al procedimento. Con il medesimo provvedimento la Regione, sulla base della proposta formulata dal comune, si pronuncia sulle osservazioni.

10. Il PSI approvato e il provvedimento regionale di cui al comma 9 sono trasmessi al comune per l'inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso pubblicato nel sito informatico comunale.

11. Il provvedimento regionale di cui al comma 9 è, altresì, pubblicato, a cura della Regione, nel BURL, nonché inserito nel relativo sito informatico regionale ed entra in vigore dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni.

12. Costituiscono aggiornamenti del PSI le modifiche coerenti con il documento di preparazione del Piano e che non comportino, ferme restando le norme di flessibilità del Piano, la riduzione delle dotazioni funzionali di servizi e infrastrutture e l'incremento del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale di cui all'art. 23-bis, comma 4, lettera c). L'aggiornamento del PSI è adottato con deliberazione del consiglio comunale, con esperimento delle procedure di verifica ambientale di cui al combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 13 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e con applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), ed è approvato con deliberazione del consiglio comunale entro i successivi sessanta giorni con la quale sono decise anche le eventuali osservazioni pervenute al comune durante la fase di pubblicità-partecipazione.



13. Le varianti al PSI sono adottate dal comune e approvate dalla Regione con le stesse modalità e termini previsti per l'adozione e approvazione del PSI di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Costituiscono varianti al PSI le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o negli aggiornamenti.

14. Nei confronti delle previsioni del PSI, dei suoi aggiornamenti e varianti si applicano le misure di salvaguardia previste all'art. 42.

15. Nei comuni tenuti alla formazione del PSI che non adottino tale Piano decorsi due anni dall'approvazione del PTR non possono essere adottate e approvate modifiche al vigente strumento urbanistico comunale, fatta eccezione per le modifiche finalizzate all'approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti e alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità e per le modifiche finalizzate ad attuare interventi di rigenerazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal comune il procedimento di cui all'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo) e successive modificazioni e integrazioni.

16. I comuni tenuti alla formazione del PSI che alla data di approvazione del PTR abbiano in corso il procedimento di formazione del PUC, possono concludere tale procedimento e in tal caso il PSI è adottato nel termine di cinque anni dalla data di approvazione del PUC decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 15.

*Art. 23-quinquies (Procedimento di adozione e approvazione del PUL, suoi aggiornamenti e varianti).* —

1. Il comune, entro un anno dall'approvazione del PSI, adotta con deliberazione del consiglio comunale il progetto del PUL, coerente con il PSI e con la relativa pronuncia sulla VAS, per completare la determinazione dell'assetto urbanistico locale, unitamente al relativo rapporto preliminare al fine della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 13 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. In attesa dell'approvazione del PUL non possono essere apportate modifiche agli strumenti urbanistici comunali vigenti.

2. La deliberazione di adozione del progetto di PUL, unitamente ai relativi elaborati di cui all'art. 23-ter e al rapporto preliminare, è pubblicata mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonché divulgato con altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.

3. Il PUL, a seguito dell'avvenuta verifica di non assoggettabilità a VAS, è approvato entro i successivi sessanta giorni con deliberazione del consiglio comunale che

si pronuncia contestualmente anche sulle eventuali osservazioni pervenute al comune durante la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2.

4. Le modifiche apportate al PUL in conseguenza dell'ottemperanza alle eventuali prescrizioni apposte in sede di pronuncia di verifica di assoggettabilità a VAS e all'accoglimento delle osservazioni pervenute al comune, non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti.

5. Il PUL approvato:

a) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del comune anche nel BURL, nonché con ogni altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;

b) è inviato per conoscenza alla Regione.

6. Il PUL, nel caso in cui la verifica di assoggettabilità a VAS si concluda con l'obbligo della procedura di VAS, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, da esperirsi sull'intero progetto di Piano o su specifiche previsioni nello stesso contenute, è riadottato, in tutto o in parte, con deliberazione del consiglio comunale unitamente al relativo rapporto ambientale:

a) per l'esperimento, da parte della competente struttura comunale, del procedimento di VAS di cui all'art. 9 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

b) per gli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2.

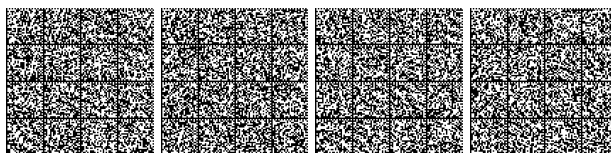
7. Il PUL come riadottato in tutto o in parte ai sensi del comma 6, a seguito dell'avvenuta pronuncia di VAS, è approvato entro i successivi sessanta giorni con deliberazione del consiglio comunale che si pronuncia contestualmente anche sulle eventuali osservazioni pervenute al comune durante la fase di pubblicità-partecipazione.

8. Il PUL approvato ai sensi del comma 7:

a) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del comune anche nel BURL nonché con ogni altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;

b) è inviato per conoscenza alla Regione.

9. Il PUL è sottoposto al monitoraggio, con cadenza almeno biennale, relativamente allo stato di attuazione delle previsioni, in termini di nuove Unità di carico urbanistico approvate successivamente alla sua entrata in vigore, rispetto allo stato di attuazione del PSI in termini di superfici destinate a nuove dotazioni territoriali e infrastrutture realizzate, con specifico riferimento agli interventi prioritari e ai relativi termini di attuazione. Il monitoraggio biennale è approvato dalla giunta comunale e pubblicato nel sito del comune.



10. Costituiscono aggiornamenti del PUL le modifiche, non incidenti sul Documento degli obiettivi, conformi ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e che non comportino l'incremento del carico urbanistico complessivo previsto dal PSI né l'individuazione di nuovi distretti di trasformazione. L'aggiornamento del PUL è adottato con deliberazione della giunta comunale, con esperimento delle procedure di verifica ambientale di cui al combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 13 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2, e è approvato con deliberazione della giunta comunale entro i successivi sessanta giorni con la quale sono decise anche le eventuali osservazioni pervenute al comune durante la predetta fase di pubblicità-partecipazione.

11. Le varianti al PUL sono adottate e approvate dal comune con le stesse modalità e termini previsti per l'adozione e approvazione del PUL di cui ai commi da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Costituiscono varianti al PUL le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o negli aggiornamenti.».

#### Art. 5.

##### *Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 36/1997*

1. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 24 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «, nonché del PSI e del PUL».

#### Art. 6.

##### *Abrogazione dell'art. 39-bis della legge regionale n. 36/1997*

1. L'art. 39-bis della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Art. 7.

##### *Modifiche agli articoli 47-bis e 47-ter della legge regionale n. 36/1997*

1. Al comma 2 dell'art. 47-bis della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 47-ter della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ove i comuni non adottino il PUC entro il 31 dicembre 2023 trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti all'art. 15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni.».

#### Art. 8.

##### *Modifica all'art. 57 della legge regionale n. 36/1997*

1. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «PTC provinciale» sono inserite le seguenti: «, al PSI».

#### Art. 9.

##### *Modifica all'art. 58 della legge regionale n. 36/1997*

1. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'art. 58 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente: «c-bis) varianti al PSI;».

#### Art. 10.

##### *Modifica all'art. 68 della legge regionale n. 36/1997*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 68 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Tale assetto del PTCP, unitamente alle indicazioni del livello territoriale, non si applica ai territori dei comuni che il PTR approvato ai sensi dell'art. 14 individua come ambiti territoriali dell'entroterra, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e-quater) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 11.

*Piani urbanistici attuativi (PUA) di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021).*

1. Per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ammissibili ai contributi statali di cui all'art. 1, comma 139, della legge n. 145/2018 e successive modificazioni e integrazioni, per i quali il vigente strumento urbanistico comunale prescrive la preventiva approvazione di strumenti urbanistici attuativi (SUA) o di progetti urbanistici operativi (PUO), si applicano rispettivamente le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e integrazioni e agli articoli 50, 51, 53 e 54 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nei casi in cui la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ammissibili ai contributi statali di cui al comma 1, per i quali non occorre in base al vigente strumento urbanistico comunale la preventiva approvazione di strumenti urbanistici attuativi (SUA) o di progetti urbanistici



operativi (PUO), lo strumento programmatico prescritto all'art. 1, comma 140, lettera a), della legge n. 145/2018 e successive modificazioni e integrazioni è costituito dal Programma triennale delle opere pubbliche approvato ai sensi della vigente legislazione in materia.

#### Art. 12.

*Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).*

1. Al comma 1, dell'art. 15 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

#### Art. 13.

*Disposizioni per l'anno 2021 in materia di demanio marittimo*

1. Per l'anno 2021, a causa dell'emergenza epidemio-logica da Covid-19, i comuni possono rilasciare titoli concessori per la collocazione di *dehors* sulle aree del demanio marittimo che siano funzionali a tale utilizzo, anche in deroga al Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD) comunale e con esenzione della corresponsione dell'imposta regionale prevista dall'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (legge finanziaria 2014)) e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 14.

*Norma di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 maggio 2021

*Il Presidente: TOTI*

(Omissis).

21R00349

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2021, n. 5.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023.**

*(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 29/Sez. Gen. del 27 luglio 2021)*

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME  
DEI BILANCI E RENDICONTI

ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670);

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

### TITOLO I

MODIFICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 13-TER DELLA LEGGE REGIONALE DI CONTABILITÀ

#### Art. 1.

*Contributo annuale al Comun general de Fascia per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 spetta al Comun generai de Fascia un contributo annuale in parte corrente pari a euro 170.000,00 per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di uso della lingua ladina di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 178 e per l'attività di traduzione e consulenza linguistica svolta dal Comun general de Fascia anche in favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche della Valle di Fassa, della Provincia e della regione.

2. L'utilizzo delle risorse non è vincolato all'esercizio di competenza. Eventuali avanzzi di amministrazione possono essere utilizzati nell'esercizio successivo. L'utilizzo delle risorse è oggetto di rendiconto presentato annualmente dal Comun general de Fascia alla regione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 170.000,00, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, a decorrere dall'esercizio 2021, mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti».



## Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante «Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige» e successive modificazioni*

1. Alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2 dell'art. 13 le parole: «e alle assenze del personale» sono soppresse;

b) nell'art. 91, comma 1, lettera e-bis), dopo le parole: «dalle comunità comprensoriali» sono inserite le seguenti parole: «e dalle A.S.U.C.»;

c) all'art. 99, dopo il comma 2, è inserito il seguente nuovo comma:

«2-bis. In deroga al comma 2 e a quanto stabilito dai regolamenti comunali, il bando di concorso può prevedere che la valutazione dei titoli sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, fermo restando l'obbligo per la commissione esaminatrice di specificare i criteri generali di cui al comma 1, lettera c), nella prima seduta o comunque prima di esaminare le domande dei candidati.»;

d) nel comma 3 dell'art. 142 le parole: «L'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 trova applicazione anche nei confronti dei comuni della regione, sostituendo il decreto del ministro per l'interno con il decreto del presidente della regione» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale sono stabiliti i criteri per la riqualificazione delle sedi segretarili dei comuni sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese. La riqualificazione è disposta con decreto del presidente della regione»;

e) all'art. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente nuovo comma:

«1-bis. Possono partecipare ai concorsi per titoli ed esami per sedi segretarili di seconda classe anche coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato servizio effettivo in qualità di segretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di seconda classe o per almeno cinque anni presso sedi segretarili di terza classe o per almeno dieci anni presso sedi segretarili di quarta classe ovvero abbiano prestato servizio effettivo in qualità di vicesegretario di prima e seconda classe. Ai fini dell'ammissione al concorso, i servizi prestati in qualità di vicesegretario sono, equiparati a quelli prestati in qualità di segretario presso sedi di classe immediatamente inferiore.»;

f) all'art. 154, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«1-bis. Al fine di soddisfare i requisiti di esperienza professionale richiesti per la nomina a segretario comunale nelle classi superiori alla quarta, i periodi di servizio prestato in sedi di classe diversa sono cumulabili, previa trasformazione in servizio equivalente, in proporzione al rilievo loro rispettivamente attribuito dagli articoli 150, 151 e 152.»;

g) all'art. 159, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la frase: «I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari a esaurimento.» è sostituita dalla seguente: «I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari.»;

2) la frase: «La convenzione prevede la ripartizione tra il segretario, il vicesegretario, limitatamente ai comuni dove questo è inquadrato come dirigente, e i vicesegretari a esaurimento delle funzioni segretarili nei comuni associati.» è sostituita dalla seguente: «La convenzione prevede la ripartizione delle funzioni segretarili nei comuni associati tra il segretario, il vicesegretario, limitatamente ai comuni dove questo è inquadrato come dirigente, e i vicesegretari di cui al presente comma.».

## Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 recante «Attuazione della direttiva 89/646 di data 15 dicembre 1989 del Consiglio delle Comunità europee relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE del 12 dicembre 1977» e successive modificazioni*

1. Alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge regionale è sostituito dal seguente: «Norme in materia di ordinamento delle banche a carattere regionale»;

b) il comma 1 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«1. La regione, in attuazione dell'art. 5, punto 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, disciplina l'ordinamento delle banche a carattere regionale aventi sede legale nel proprio territorio.»;

c) i commi 2 e 3 dell'art. 2 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono rilasciate dalla competente Giunta provinciale nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, previa verifica, tra l'altro, delle seguenti condizioni relative alle banche richiedenti:

a) l'esistenza di un capitale sociale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

b) l'osservanza da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, dei criteri di competenza e correttezza, dell'indipendenza di giudizio e del dovere di dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, in conformità con gli articoli 3, 3-bis, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinqies, 6 e 7;

c) l'osservanza per gli organi di amministrazione e di controllo del dovere di avere una composizione adeguatamente diversificata, in conformità con l'art. 5;

d) l'adozione della forma di società per azioni, di banca popolare o di banca di credito cooperativo;



e) la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto.».

«3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 sono inviate alla Banca d'Italia entro dieci giorni dalla loro adozione.»;

d) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Requisiti di professionalità per gli amministratori e i direttori generali delle banche in forma di società per azioni o di banca popolare*). — 1. I componenti del consiglio di amministrazione con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che hanno esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

2. I componenti del consiglio di amministrazione con incarichi non esecutivi sono scelti tra le persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che hanno esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

b) attività d'insegnamento universitario, come docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 e 2.

4. L'amministratore delegato, il direttore generale e l'esercente una funzione equivalente sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

5. Le valutazioni circa la dimensione e la complessità di società e di enti, ai sensi dei commi 2 e 4 del presente articolo e dei commi 1 e 7 dell'art. 4, sono effettuate in base a fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta.

6. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.»;

e) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Requisiti di professionalità per i sindaci delle banche in forma di società per azioni o di banca popolare*). — 1. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato la revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.

2. Gli altri componenti del collegio sindacale sono scelti fra persone che hanno esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'art. 3, comma 2.

3. Il presidente del collegio sindacale è scelto tra le persone di cui ai commi 1 o 2 che hanno maturato un'esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella richiesta dai medesimi commi.

4. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.»;

f) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Requisiti di professionalità per gli esponenti delle banche di credito cooperativo*). — 1. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti fra le persone fisiche che hanno esercitato per almeno un anno, anche alternativamente:

a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;

c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

d) attività d'insegnamento universitario, come docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

e) funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore



creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve aver esercitato per almeno tre anni le attività o le funzioni di cui al comma 1.

3. In deroga al comma 1, non più della metà dei componenti del consiglio di amministrazione con incarichi non esecutivi può essere scelta fra le persone fisiche che hanno esercitato, anche alternativamente, per almeno un anno:

a) attività d'insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

b) funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, purché le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

c) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi o di responsabilità presso enti mutualistici o imprese, ovvero attività come professionista intellettuale iscritto in appositi albi o elenchi.

4. La metà di cui al comma 3, se non corrisponde a un numero intero, si arrotonda all'intero superiore.

5. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra le persone fisiche iscritte nel registro dei revisori legali ed esercenti la revisione legale per almeno tre anni. I restanti sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra le persone fisiche che hanno esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, la revisione legale o le attività di cui ai commi 1 e 3. Il presidente del collegio sindacale deve aver esercitato per almeno quattro anni, anche alternativamente, la revisione legale o le attività di cui ai commi 1 e 3.

6. Gli amministratori e i sindaci aventi la professionalità di cui alla lettera c) del comma 3 decadono dalla carica se entro l'anno successivo alla loro nomina non concludono positivamente un apposito programma di preparazione organizzato con una o più università dalla riconosciuta associazione di rappresentanza del movimento cooperativo cui la banca è associata o dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui la medesima aderisce.

7. Il direttore generale e l'esercente una funzione equivalente devono essere scelti fra le persone fisiche in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata esercitando per almeno tre anni attività di amministrazione o di controllo o di revisione cooperativa o funzioni direttive o dirigenziali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o simile a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

8. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per gli esponenti diversi dai sindaci iscritti nel registro dei revisori legali, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.»;

g) dopo l'art. 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis (*Requisiti di indipendenza per gli amministratori e i sindaci delle banche*). — 1. Se la legge o i regolamenti richiedono la presenza nel consiglio di amministrazione di persone fisiche che soddisfano requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:

1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;

2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;

3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;



i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del Parlamento nazionale o europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, presidente o componente degli organi di comunità comprensoriali o delle comunità istituite in Provincia di Trento, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

2. Non può essere componente del collegio sindacale chi:

a) si trova in una delle situazioni indicate nel comma 1, lettere b), g) e h);

b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:

1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;

2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nel comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c) del presente comma;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate.

3. Il componente del collegio sindacale può essere contemporaneamente sindaco o consigliere di sorveglianza di una o più società appartenenti allo stesso gruppo bancario.

4. Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano ai soggetti che svolgono in tali enti funzioni equivalenti a quelle indicate nei medesimi commi.

5. Il difetto dei requisiti stabiliti dal presente articolo comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente o di sindaco.

6. Salvo diversa disposizione statutaria, il consigliere decaduto come indipendente mantiene l'incarico come non indipendente, se rimane in carica il numero minimo di consiglieri indipendenti richiesto dalla legge o da regolamenti.

7. Gli amministratori e i sindaci delle banche di credito cooperativo soddisfano i requisiti di indipendenza se rispettano quelli statuari previsti in conformità con lo schema statutario tipo accertato dalla Banca d'Italia e al-

ternativamente proposto dalla riconosciuta associazione di rappresentanza del movimento cooperativo cui è associata la banca o; se questa aderisce a un gruppo bancario cooperativo, dalla capogruppo di tale gruppo.»;

«Art. 4-ter (Criterio di competenza per gli esponenti delle banche). — 1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il direttore generale e l'esercente una funzione equivalente soddisfano il criterio di competenza volto a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

2. Il criterio è valutato dall'organo competente, il quale:

a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:

1) mercati finanziari;

2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

3) indirizzi e programmazione strategica;

4) assetti organizzativi e di Governo societari;

5) gestione dei rischi;

6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

7) attività e prodotti bancari e finanziari;

8) informativa contabile e finanziaria;

9) tecnologia informatica;

b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica di cui alla lettera a) è idonea rispetto a:

1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;

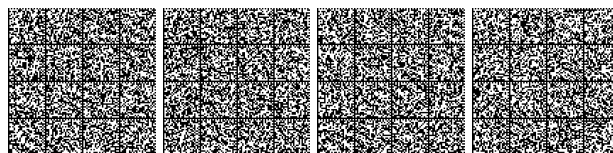
2) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

3. Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

4. La valutazione può essere omessa, se l'esponente di cui al comma 1:

a) è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 3, 3-bis e 4, quando essi sono maturati negli ultimi otto anni;

b) è di una banca di credito cooperativo e ha maturato i requisiti di professionalità di cui all'art. 4 nel corso dei dieci anni precedenti all'assunzione dell'incarico.



5. Il criterio non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull' inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico. In caso di specifiche e limitate carenze, l'organo competente può adottare misure necessarie a colmarle.»;

«Art. 4-*quater* (*Indipendenza di giudizio per gli esponenti delle banche*). — 1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il direttore generale e l'esercente una funzione equivalente agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

2. Ciascun esponente di cui al comma 1 comunica all'organo competente le informazioni riguardanti le situazioni in cui si trova tra quelle di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) e le motivazioni per le quali, a suo avviso, tali situazioni non inficiano in concreto la sua indipendenza di giudizio.

3. L'organo competente valuta l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni di cui al comma 2.

4. L'organo competente verifica se i presidi, previsti dalla legge e da regolamenti o predisposti in aggiunta dalla banca o dall'esponente, sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni di cui al comma 2. possono inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o le decisioni dell'organo.

5. Se i presidi di cui al comma 4 sono ritenuti insufficienti, l'organo, competente può:

a) individuarne di ulteriori e più efficaci;

b) modificare gli specifici compiti e i ruoli attribuiti all'esponente, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con l'obiettivo indicato nel comma 1.

6. Se le decisioni di cui al comma 5 non sono prese o eseguite o risultano insufficienti a eliminare le carenze riscontrate, l'organo competente dichiara la decadenza dell'esponente ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 8.

7. L'organo competente monitora l'efficacia dei presidi e delle misure adottate per preservare l'indipendenza di giudizio dell'esponente, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in concreto nello svolgimento dell'incarico.»;

«Art. 4-*quinqies* (*Adeguatezza tempo dedicato all'espletamento dell'incarico per gli esponenti delle banche*). — 1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il direttore generale e l'esercente una funzione equivalente dedicano il tempo adeguato allo svolgimento del loro incarico.

2. Ciascuno degli esponenti di cui al comma 1 comunica tempestivamente all'organo competente, dopo la sua nomina o fatti sopravvenuti, gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che richiedono questi incarichi, attività, fatti o situazioni.

3. La banca assicura la conoscenza da parte degli esponenti di cui al comma 1 del tempo che la medesima banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento del relativo incarico.

4. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 2, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento del suo incarico.

5. Se uno degli esponenti di una banca di credito cooperativo tra quelli indicati al comma 1 dichiara per iscritto di poter dedicare al proprio incarico almeno il tempo necessario stimato dalla banca, la valutazione di cui al comma 4 può essere omessa, quando tale esponente rispetta i limiti statuari al cumulo degli incarichi, previsti in conformità con lo schema statutario tipo accertato dalla Banca d'Italia e alternativamente proposto dalla riconosciuta associazione di rappresentanza del movimento cooperativo cui è associata la banca o, se questa aderisce a un gruppo bancario cooperativo, dalla capogruppo di tale gruppo.

6. L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.

7. Se la disponibilità di tempo è insufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato ai sensi del comma 6. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 1.»;

h) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Criterio di adeguata composizione collettiva per il consiglio di amministrazione e per il collegio sindacale delle banche*). — 1. La composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale deve essere adeguatamente diversificata per raggiungere i seguenti obiettivi:

a) alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;

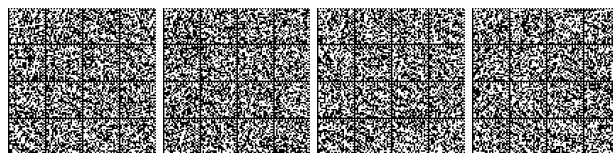
b) favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;

c) supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, di gestione delle attività e dei rischi e di controllo sull'operato dell'alta dirigenza;

d) tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

2. La diversificazione di cui al comma 1 assicura che i componenti degli organi:

a) sono diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico e, limitatamente alle banche operanti in modo significativo in mercati internazionali, provenienza geografica degli esponenti;



b) hanno competenze, collettivamente considerate, idonee a raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1;

c) sono in numero adeguato a garantire un organo funzionale e non pletorico.

3. Per individuare gli obiettivi di cui al comma 1 l'organo competente tiene conto, tra l'altro, della forma giuridica della banca, della tipologia di attività svolta, della struttura proprietaria, dell'appartenenza a un gruppo bancario, dei vincoli legali e regolamentari sulla composizione degli organi.

4. Ogni organo identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 e verifica successivamente la rispondenza tra questa, e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

5. Ogni organo monitora il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e, in caso di carenze nella propria composizione, provvede tempestivamente a colmarle, ad esempio modificando i compiti e i ruoli attribuiti ai propri componenti o definendo e attuando idonei piani di formazione.

6. Se le misure di cui al comma 5 sono inadeguate a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo formula all'assemblea dei soci le raccomandazioni per superare le carenze identificate.

7. Devono appartenere al genere femminile o maschile meno rappresentato nell'organo almeno un componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale con non più di cinque componenti, almeno due componenti del consiglio di amministrazione con non più di sette componenti, ovvero almeno tre componenti del consiglio di amministrazione negli altri casi.»

i) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Requisiti di onorabilità degli esponenti delle banche*). — 1. Non possono essere né componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale né direttore generale o esercente una funzione equivalente coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati condannati con sentenza definitiva:

1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) all'atto dell'assunzione dell'incarico si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater di quest'ultimo decreto.

2. Non possono essere né componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale né direttore generale o esercente una funzione equivalente coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva, su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

a) dal comma 1, lettera b), numero 1, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

b) dal comma 1, lettera b), numeri 2 e 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

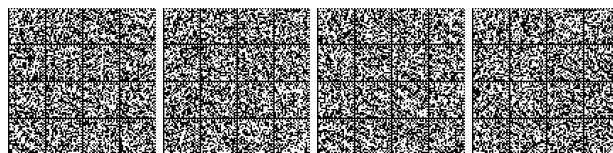
4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale.»

1) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Criterio di correttezza degli esponenti delle banche*). — 1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il direttore generale e l'esercente una funzione equivalente soddisfano il criterio di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

2. Sono presi in considerazione a questi fini:

a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;



b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g) svolgimento di incarichi in imprese che sono state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o a procedure equiparate;

h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione adottata a titolo di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali, irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

1) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 125, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.»;

n) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Valutazione della correttezza degli esponenti delle banche*). — 1. Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'art. 7 non comporta automaticamente l'inidoneità degli esponenti di cui al comma 1 dell'art. 7, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

2. La valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;

b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra essi;

c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;

d) fase e grado del procedimento penale;

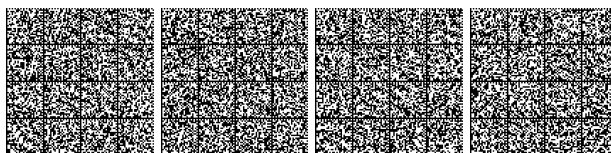
e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità capaci di tener conto, tra l'altro, della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria della banca;

f) periodo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; i fatti o le condotte rilevanti avvenuti più di dieci anni prima sono tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, in presenza di ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata;

g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;

h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'art. 7, comma 2;

i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;



l) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;

m) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

3. Nel caso di cui all'art. 7, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

4. Il caso previsto dall'art. 7, comma 2, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'art. 7, comma 2, lettera g).

5. Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nell'art. 7 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1.»;

n) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Sospensione degli esponenti delle banche*).

— 1. Il verificarsi di una o più delle circostanze di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), comporta la sospensione dall'incarico degli esponenti di cui al comma 1 dell'art. 7, quando si tratta di condanna a pena detentiva, ovvero dell'applicazione di misura cautelare personale o dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Lo statuto della banca può prevedere che la sospensione è disposta anche in uno o più degli altri casi di cui al comma 2 dell'art. 7.

3. La sospensione è dichiarata senza indugio dall'organo competente. Della dichiarazione di sospensione è data tempestiva informazione alla Banca d'Italia e all'ufficio di cui all'art. 9-ter, comma 1. La sospensione ha una durata massima di trenta giorni o, per l'amministratore delegato o il direttore generale, di venti giorni dalla delibera dell'organo competente. Prima della scadenza di tali termini, e in ogni caso tempestivamente per l'amministratore delegato o il direttore generale, l'organo competente provvede a effettuare la valutazione richiesta dall'art. 8 e a dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 9-bis, comma 8, oppure a reintegrare il soggetto sospeso.

4. Se la causa di sospensione è l'applicazione di una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, l'esponente non può essere reintegrato fino al termine della misura, fatta salva la possibilità di dichiararlo decaduto, sussistendone i presupposti.

5. L'organo competente fornisce alla prima occasione utile informazioni analitiche e motivate all'assemblea dei soci della banca sulla propria deliberazione di decadenza o di reintegro del soggetto sospeso.»;

o) dopo l'art. 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis (*Valutazione degli esponenti delle banche*).

— 1. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale valutano l'idoneità dei rispettivi esponenti, nonché l'adeguatezza della loro composizione collettiva e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi. Il consiglio di amministrazione valuta inoltre sia l'idoneità e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi del direttore generale e dell'esercente una funzione equivalente, sia l'idoneità dei responsabili delle principali funzioni aziendali.

2. Le valutazioni di cui al comma 1, assieme alle eventuali deliberazioni di sospensione, reintegro o decadenza della persona interessata, sono verbalizzate dall'organo competente. Il relativo verbale fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate e delle motivazioni in base alle quali è stata ritenuta idonea o inidonea la persona valutata. Se l'inidoneità della persona può essere colmata attraverso specifiche misure, il verbale indica tali misure e le ragioni della loro efficacia nel caso specifico.

3. La banca cura i programmi di preparazione e di formazione delle persone di cui al comma 1.

4. Le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate in occasione della nomina delle persone di cui al comma 1 e quando si verificano eventi sopravvenuti che, tenuto conto delle caratteristiche operative della banca, incidono sulla situazione di tali persone, sul loro ruolo nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'organo.

5. La valutazione di cui al comma 1 è condotta, di norma, prima dell'assunzione del relativo incarico in caso di nomina non assembleare e in tempo utile per rispettare il termine di cui al comma 8 in caso di nomina assembleare.

6. Non è necessario valutare le persone di cui al comma 1 in caso di rinnovi dello stesso incarico, salvo che si verifichino gli eventi di cui al comma 4; in questo caso la nuova valutazione può essere limitata ai soli profili sui quali incidono tali eventi.

7. Salvo il disposto dell'art. 329 del codice di procedura penale, le persone di cui al comma 1 forniscono tempestivamente all'organo competente tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle valutazioni di cui al comma 1.

8. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto l'organo competente pronuncia la decadenza delle persone di cui al comma 1, in caso di loro inidoneità non colmabile. Prima di dichiarare la decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, l'organo competente acquisisce un motivato parere del comitato nomine o degli altri consiglieri indipendenti, ove presenti, nonché dell'organo di controllo se diverso dall'organo competente. La decadenza è deliberata dalla maggioranza dei componenti dell'organo o dalla maggioranza più elevata eventualmente prevista dallo statuto, con l'astensione dell'esponente interessa-



to. L'organo che ha deliberato la decadenza informa la prossima assemblea sulle proprie relative motivazioni. La decadenza del direttore generale, dell'esercente una funzione equivalente e del responsabile di una delle principali funzioni aziendali comporta la rimozione dal relativo ufficio senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro presso la banca.»;

«Art. 9-ter (*Potere delle province autonome sugli esponenti delle banche*). — 1. Ogni verbale di cui all'art. 9-bis, comma 2, è trasmesso all'ufficio della competente provincia autonoma.

2. Se il competente organo della banca non provvede a pronunciare la sospensione, la decadenza o il reintegro dell'esponente interessato, può farlo la competente Giunta provinciale, inviando senza indugio alla Banca d'Italia la relativa deliberazione.»;

p) l'art. 11 è abrogato;

q) nell'art. 12 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il diniego da parte della competente Giunta provinciale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria deve essere motivato e inviato ai promotori.»;

r) nell'art. 13 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La revoca da parte della competente Giunta provinciale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria deve essere motivata e inviata alla Banca d'Italia entro dieci giorni dalla sua adozione.»;

s) l'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Disposizioni finali*). — 1. Nella presente legge si intendono per componenti del consiglio di amministrazione con incarichi esecutivi e con incarichi non esecutivi quelli individuati dalle disposizioni in materia di Governo societario per le banche emanate ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In ogni caso il presidente del consiglio di amministrazione è considerato nella presente legge come un componente con incarichi non esecutivi.

2. Alle banche che adottano i sistemi dualistico o monistico di amministrazione e controllo ai sensi degli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile e a quelle di maggiori dimensioni o complessità operativa ai sensi delle disposizioni in materia di Governo societario per le banche emanate ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si applica la disciplina attuativa dei commi 3 e 4 dell'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile con la presente legge; in ogni caso le banche di credito cooperativo non sono banche di maggiori dimensioni o complessità operativa.».

2. Per gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e gli esercenti una funzione equivalente, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro idoneità, il rispetto dei limiti al cumulo dei loro incarichi e l'adeguatezza della composizione collettiva dei rispettivi organi sono valutati in conformità con le disposizioni sostituite dalla presente legge, fino alla scadenza del relativo mandato per gli amministratori e per i sindaci e fino al 31 dicembre 2023 per i direttori generali e gli esercenti una funzione equivalente.

3. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, in occasione dei rinnovi, anche parziali, del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, devono appartenere al, genere femminile o maschile meno rappresentato nell'organo almeno un componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale con non più di sette componenti, ovvero almeno due componenti negli altri casi.

4. Dal 1° gennaio 2024 le banche rispettano l'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 1 del 2000 e successive modificazioni nel testo introdotto dalla presente legge in occasione dei rinnovi, anche parziali, del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale.

5. Ai fini della valutazione della correttezza di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1 del 2000 e successive modificazioni nel testo introdotto dalla presente legge, le sanzioni amministrative irrogate agli esponenti o al personale ai sensi delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o della Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima dell'entrata in vigore delle modifiche recate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nonché quelle irrogate agli esponenti o al personale ai sensi di altre disposizioni che consentono di applicare esclusivamente a tali soggetti sanzioni amministrative per le violazioni commesse dalla società o dall'ente di appartenenza nelle materie di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 1 del 2000 e successive modificazioni nel testo introdotto dalla presente legge sono prese in considerazione solo se le sanzioni relative a condotte tenute nel periodo indicato all'art. 8, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 1 del 2000 e successive modificazioni nel testo introdotto dalla presente legge complessivamente considerate, sono almeno pari al massimo edittale della sanzione per la quale è previsto il massimale più elevato.

#### Art. 4.

*Deroga alle modalità per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo regionale per il sostegno della previdenza obbligatoria dei coltivatori diretti, per gli anni 2021 e 2022*

1. La domanda per l'anno 2021 per il sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, di cui agli articoli 14 e seguenti della legge regionale del 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) è calcolato, limitatamente alle aziende operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano, sui versamenti contributivi relativi alle prime tre rate trimestrali del 2020. La domanda relativa al contributo regionale relativo all'ultima rata del 2020 viene integrata nella domanda relativa al 2022 ed erogata in unica soluzione insieme al contributo regionale riferito ai versamenti contributivi del 2021.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.



## Art. 5.

*Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 recante «Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale» e successive modificazioni*

1. Alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 8-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera l) della legge regionale 7 agosto 2018, n. 4, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) da due rappresentanti della società di cui all'art. 3, da individuarsi fra coloro i quali ricoprono funzioni di amministrazione e/o di direzione;»;

b) all'art. 8-ter, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) della legge regionale 7 agosto 2018, n. 4, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) da due rappresentanti della società di cui all'art. 3, da individuarsi fra coloro i quali ricoprono funzioni di amministrazione e/o di direzione;».

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 18, comma 5 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 recante «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale» e successive modificazioni*

1. Il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Oltre al personale necessario a garantire la funzionalità, all'Ufficio stampa possono essere assegnati fino ad un massimo di due giornalisti iscritti all'albo nazionale, assunti anche dall'esterno con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella della Giunta in carica. La contrattazione collettiva, in merito al trattamento giuridico ed economico, si svolge secondo la specifica disciplina del comparto, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale. Ai fini del trattamento previdenziale e assistenziale si provvederà all'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai sensi delle vigenti disposizioni.».

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 7-quater, comma 3 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 recante «Norme urgenti in materia di personale» e successive modificazioni*

1. Nel comma 3 dell'art. 7-quater della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale limite non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale assente, per i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di Segretario e di addetto alle segreterie del Presidente e degli Assessori, nonché per il personale assunto presso l'Ufficio stampa della regione.».

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 7-quinquies della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 recante «Norme urgenti in materia di personale» e successive modificazioni*

1. All'art. 7-quinquies della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Non sono pubblici gli atti di gestione del personale, nonché i documenti che riguardano l'attività in corso di contrattazione collettiva regionale di lavoro.».

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 recante «Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche direttive di nomina regionale ovvero in enti e società a partecipazione regionale»*

1. L'art. 7 della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Chiunque ha diritto di conoscere le dichiarazioni di cui alla presente legge, previa richiesta scritta da presentare alla struttura competente in materia di partecipazioni societarie. Annualmente, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione un comunicato relativo al deposito della documentazione di cui all'art. 2, comma 1, con l'avviso che chiunque può conoscere tali dati.

2. Per quanto riguarda la documentazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), vengono fornite le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.».

## Art. 10.

*Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 recante «Attribuzione di indennità a favore dei giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige» e successive modificazioni*

1. All'art. 2, comma 2-bis della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modificazioni la cifra «50.000,00» è sostituita dalla cifra «100.000,00».

2. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dal presente articolo trovano già copertura negli stanziamenti di bilancio nella Missione 02 «Giustizia», Programma 01 «Uffici giudiziari», titolo 1 «Spese correnti».



## Art. 11.

*Modifiche della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 recante «Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige» e successive modificazioni*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«1-bis. La rivalutazione annuale di cui al comma 1, dopo essere stata applicata fino all'entrata in vigore della presente disposizione, è sospesa. A decorrere dalla XVII Legislatura, l'indennità consiliare lorda, rivalutata fino all'entrata in vigore della presente disposizione, è rivalutata automaticamente con effetto dalla data d'inizio di ogni legislatura sulla base della media aritmetica degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevati nei Comuni di Trento e Bolzano nel periodo della legislatura trascorsa; in fase di prima applicazione della norma è considerato unicamente il periodo successivo all'entrata in vigore della presente disposizione.».

2. Il comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 2012, come inserito dall'art. 1 della legge regionale 24 maggio 2016, n. 5, è abrogato.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 6 del 2012 è inserito il seguente:

«1-bis. La rivalutazione annuale di cui al comma 1, dopo essere stata applicata fino all'entrata in vigore della presente disposizione, è sospesa. A decorrere dalla XVII Legislatura la somma corrisposta a titolo di rimborso spese rivalutata fino all'entrata in vigore della presente disposizione, è rivalutata automaticamente con effetto dalla data d'inizio di ogni legislatura sulla base della media aritmetica degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevati nei Comuni di Trento e Bolzano nel periodo della legislatura trascorsa; in fase di prima applicazione della norma è considerato unicamente il periodo successivo all'entrata in vigore della presente disposizione.».

4. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 6 del 2012 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Irrinunciabilità e non trasferibilità dei trattamenti economici). — 1. Non sono consentite le rinunzie ai diversi trattamenti economici, anche a carattere previdenziale, comunque denominati, previsti dalla presente legge. Prima del loro ricevimento, gli stessi non possono essere oggetto di trasferimento a terzi.».

## Art. 12.

*Modificazione dell'art. 4 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 7 recante «Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo»*

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 17 è sostituito dal seguente: «Per anni presi a riferimento per il riconoscimento del valore attuale, si intendono quelli antecedenti gli ultimi otto di mandato.».

## Art. 13.

*Disposizioni straordinarie in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*

1. Alle richieste di finanziamento presentate ai sensi della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni, per lo svolgimento di iniziative di integrazione europea e di attività di interesse regionale durante il periodo 2020 e 2021 di emergenza epidemiologica «Covid-19», vengono applicate le disposizioni straordinarie di cui all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 3 anche in mancanza di effettiva realizzazione delle iniziative per cause connesse all'emergenza sanitaria e relativi restrizioni e divieti disposti con provvedimenti e ordinanze di emergenza oppure in caso di realizzazione delle stesse con metodologie diverse e possono essere ammesse anche spese di carattere ordinario strettamente correlate.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo trovano già copertura negli stanziamenti di bilancio nella Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo I «Spese correnti».

## Art. 14.

*Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 recante «Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari» e successive modificazioni*

1. All'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2022»;

b) nel comma 1-bis le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2022».

## Art. 15.

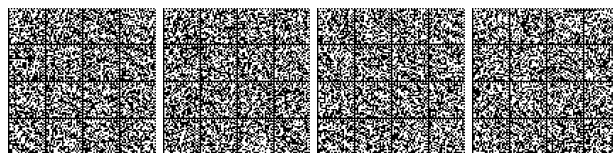
*Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 recante «Assessment del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziari 2018-2020» e successive modificazioni*

1. Al comma 2-bis dell'art. 10 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 e successive modificazioni, le parole: «fino alla loro conclusione» sono sostituite con le parole: «fino all'assunzione dei vincitori.».

## Art. 16.

*Cessione di immobili alle Province Autonome di Trento e di Bolzano*

1. La regione può cedere, anche a titolo gratuito, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, la proprietà di immobili alla condizione che i medesimi vengano destinati a fini istituzionali.



TITOLO II  
DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO  
DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 17.

*Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2021-2023 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Art. 18.

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023, di cui all'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 6 (Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023), sono introdotte le variazioni allegare alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 è iscritta una quota del risultato di amministrazione disponibile determinato nel rendiconto dell'esercizio 2020 di importo pari a 150 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla parziale copertura dell'incremento della spesa sulla Missione/Programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2021, relativa all'accoglienza da parte della regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 79, comma 4-bis dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base agli Accordi stipulati tra la regione e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 242.257.762,96 e in termini di cassa in euro 299.628.982,80;

b) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro 8.500.000,00;

c) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro 1.000.000,00.

Art. 19.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023, di cui all'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 6 (Bilancio di

previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023), sono introdotte le variazioni allegare alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 242.257.762,96 e in termini di cassa in euro 299.628.982,80;

b) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro 8.500.000,00;

c) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro 1.000.000,00.

Art. 20.

*Allegati al bilancio*

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

Art. 21.

*Nuove, autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria*

1. Per il triennio 2021-2023 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 22.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

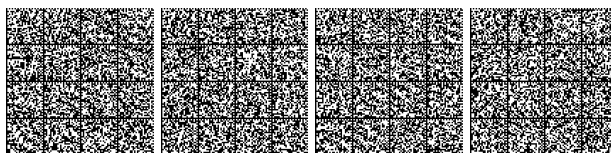
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trento, 27 luglio 2021

*Il Presidente della Regione:* FUGATTI

(Omissis).

21R00344



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile 2021, n. 053/Pres.

**Regolamento per la concessione di contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 21 aprile 2021)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 sulle disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche;

Viste le finalità dell'art. 18 della sopracitata legge per l'incentivazione degli interventi per la promozione e valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale, quali attività di studio, di ricerca, di divulgazione delle conoscenze, la promozione e la realizzazione di interventi di valorizzazione e di manutenzione dei geositi e dei geoparchi regionali;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 433 con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione di contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15» che disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi per le finalità previste nell'art. 18 a favore di enti pubblici;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione di contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 433;

### Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento per la concessione di contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15.**

*(Omissis).*

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche) per incentivare gli interventi per la promozione e valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale.

2. Ai fini del presente regolamento, per patrimonio geologico e geodiversità si intende quanto definito all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 15/2016.

Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 i soggetti pubblici di cui all'art. 5-bis della legge regionale n. 15/2016 e altri enti pubblici.

Art. 3.

*Interventi e spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda, pertinenti e imputabili direttamente ed esclusivamente all'attuazione del progetto oggetto di contributo, connesse agli interventi volti alla promozione e valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità di cui all'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 15/2016, di seguito elencati:

a) attività di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate all'individuazione, alla caratterizzazione e alla promozione dei geositi e dei geoparchi regionali;

b) eventi di promozione per la fruizione geoturistica dei geositi e dei geoparchi regionali;

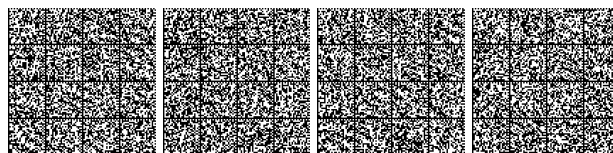
c) allestimento di itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;

d) realizzazione di materiale divulgativo, anche informatico, e pubblicazioni finalizzate alla fruizione turistica dei geositi e di itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;

e) realizzazione di eventi di promozione delle attività di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) eventi di promozione per la realizzazione di iniziative legate al patrimonio geologico;

g) realizzazione di interventi di valorizzazione e di manutenzione dei geositi e dei geoparchi regionali.



2. Sono ammissibili le spese relative al progetto quali, a titolo esemplificativo:
  - a) acquisto o noleggio di attrezzature;
  - b) stampe;
  - c) traduzioni ed interpretazioni;
  - d) magazzinaggio e spedizioni;
  - e) servizi di guide per accompagnamento e divulgazione;
  - f) forniture per allestimenti;
  - g) indagini e analisi geognostiche;
  - h) attrezzature, applicazioni, banche dati e servizi informatici;
  - i) acquisto di materiale didattico, divulgativo, di cancelleria;
  - j) acquisto di materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature o per la realizzazione delle attività esclusivamente riconducibili alle iniziative e al progetto.
3. L'IVA è ammissibile a contributo solo qualora costituisca un costo per l'ente.
4. Non sono ammesse a contributo le seguenti spese:
  - a) spese che non siano direttamente ed esclusivamente imputabili agli interventi e al progetto;
  - b) spese per l'acquisto delle aree interessa e dall'intervento;
  - c) spese di gestione e manutenzione ordinaria di immobili e relative utenze;
  - d) spese per imposte e tasse; compresa l'imposta sugli intrattenimenti (SIAE), ove dovuta;
  - e) spese per iscrizione a bandi, per premi in denaro, per borse di studio.

#### Art. 4.

##### *Modalità e termini di presentazione della domanda*

1. La domanda di contributo, redatta esclusivamente utilizzando il modello di cui all'Allegato A, è presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, all'attenzione del Servizio competente in materia di geodiversità con indicazione nell'oggetto: «Domanda per concessione di contributi a favore de a promozione e valorizzazione del patrimonio geologico», a pena di inammissibilità, entro il 1° aprile di ogni anno.
2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda.
3. La domanda di contributo di cui all'allegato A, contenente la finalità del contributo e la dichiarazione relativa ai dati riassuntivi di cui all'art. 6 necessari alla formazione della graduatoria, è corredata a pena di inammissibilità da:
  - a) una relazione esaustiva inerente l'attività prevista con annesso cronoprogramma e un quadro economico;
  - b) in caso di interventi su geositi, da una ulteriore relazione geologica sull'impatto sul geosito interessato.
4. Con la domanda di contributo il beneficiario può richiedere un anticipo fino al 90 per cento dell'importo concedibile, mediante espressa indicazione della voce di cui all'Allegato A.

#### Art. 5.

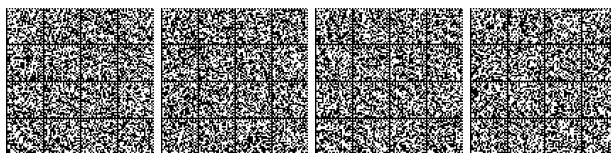
##### *Istruttoria*

1. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.
2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine massimo di trenta giorni.
3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2, non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

#### Art. 6.

##### *Concessione dei contributi e criteri di graduatoria*

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica la procedura a graduatoria di cui all'art. 36, commi 1 e 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.
2. La graduatoria delle domande di contributo degli interventi di promozione del patrimonio geologico e della geodiversità, di cui all'art. 3m comma 1, è formata sulla base dei dati dichiarati in domanda nelle categorie di attività e con i relativi pesi come di seguito specificati, e mediante l'attribuzione di punteggi calcolati con le modalità e i coefficienti dettagliati nell'allegato B:
  - a) attività divulgativa (A): organizzazione presentazione/mostra/evento/seminario, lezioni ed escursioni didattiche, pubblicazione cartacea, pubblicazioni digitali, peso 35 per cento;
  - b) attività svolte sul territorio regionale (B): manutenzione e nuovi interventi su geositi e nei geoparchi, peso 35 per cento;
  - c) attività di ricerca (C): pubblicazione di riviste e articoli tecnico/scientifici cartacee e digitali, organizzazione di congressi/convegni ed altri eventi, attività di ricerca, peso 20 per cento;
  - d) predisposizione documentazione (D): raccolta e redazione di atti e documenti per il riconoscimento di geoparchi e di geositi, peso 10 per cento.
3. Agli enti appartenenti alla Rete funzionale alla geodiversità di cui all'art. 5-bis della legge regionale n. 15/2016 è riconosciuto un coefficiente migliorativo nel caso di soggetto appartenente o nel caso di soggetto rappresentante.



4. A parità di punteggio, nella formazione della graduatoria, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse stanziare nell'anno di approvazione della graduatoria stessa.

6. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di geologia sono approvati:

- a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo;
- b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;
- c) il riparto delle risorse disponibili.

7. Le domande utilmente collocate in graduatoria sono finanziate sino a disponibilità delle risorse ripartite sugli stanziamenti annui di bilancio per spese correnti e spese d'investimento.

8. La domanda ammissibile a contributo, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, anche riferita uno degli stanziamenti di cui al comma 7, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, o una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio del beneficiario, della spesa eccedente tale contributo, o, in alternativa, una relazione dell'intervento rimodulato sulla base della disponibilità finanziaria purché tale rimodulazione non comporti una variazione in diminuzione dei punteggi di categoria. In caso di mancata accettazione o rimodulazione la medesima richiesta sarà proposta alla successiva domanda in graduatoria, sino all'esaurimento della stessa.

9. Il contributo è concesso con decreto del direttore del Servizio competente in materia di geologia entro centottanta giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda.

10. Con il decreto di concessione di cui al comma 9 sono stabiliti i termini di rendicontazione e si provvede contestualmente all'erogazione anticipata del contributo concesso, ove richiesta dal beneficiario ai sensi dell'art. 4, comma 4.

#### Art. 7.

##### *Logo regionale e citazione del contributo*

1. I beneficiari del contributo sono tenuti ad esporre il logo della Regione con l'indicazione del servizio competente in materia di geologia sui materiali informativi e divulgativi, quali libri, opuscoli, cartellonistica, relativi all'intervento oggetto di contributo.

2. Qualora i risultati prodotti nel corso del progetto siano oggetto di pubblicazioni in riviste tecnico/scientifiche, la citazione del contributo deve comparire negli «*acknowledgements*».

#### Art. 8.

##### *Rendicontazione e liquidazione del contributo*

1. I soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la rendicontazione della spesa redatta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il beneficiario invia una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti. I dati delle attività di studio, di ricerca e il materiale divulgativo acquisiti tramite le risorse di cui al presente contributo sono concessi con permesso di utilizzo e divulgazione alla Regione e consegnati contestualmente alla rendicontazione in formato digitale e, se presente, vettoriale.

3. Su motivata istanza del beneficiario, il Servizio competente in materia di geologia può concedere una proroga del termine di presentazione della documentazione di cui ai commi 1 e 2.

4. Il contributo è liquidato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione e della documentazione di cui al comma 2.

5. Nel caso in cui la rendicontazione sia ritenuta inammissibile o quanto richiesto ai sensi del comma 2, non sia pervenuto entro il termine fissato, si applica quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

#### Art. 9.

##### *Modello di domanda e allegati*

1. Il modello di domanda e gli allegati al presente regolamento sono resi disponibili anche sul sito internet della Regione.

2. Eventuali modifiche agli allegati di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del direttore del Servizio competente in materia di geologia da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione.

#### Art. 10.

##### *Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 11.

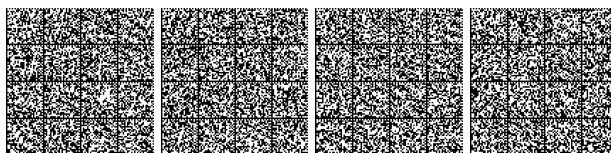
##### *Norme di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 12.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



**Allegato A**

(rif. art. 4)

**Domanda di contributo**

*ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi per la promozione  
del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale  
ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15.*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), in  
via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, tel. n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_, con sede  
legale in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),

**CHIEDE**

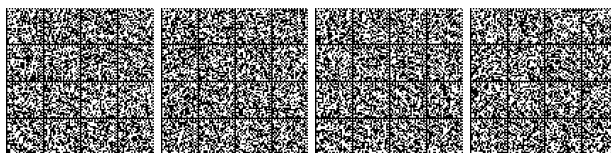
- Per l'anno \_\_\_\_\_, la concessione di un contributo per la promozione e valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità ai sensi della L.R. 15/2016 pari a euro \_\_\_\_\_ totali, di cui euro \_\_\_\_\_ per spese correnti e euro \_\_\_\_\_ per spese di investimento;
- ☐ l'erogazione anticipata del 90% dell'eventuale contributo previsto dal riparto delle risorse (*barrare nel caso di interesse*)

**DICHIARA**

- ☐ di non essere appartenente
  - ☐ di essere appartenente
  - ☐ di essere rappresentante
- } alla Rete funzionale alla geodiversità di cui all'art. 5 bis della LR 15/2016

e di presentare attività che conseguono i seguenti punteggi di categoria ai fini della graduatoria (compilare la Colonna Punteggio di categoria secondo quanto descritto nell'allegato B):

| CATEGORIA                                               | PARAMETRI |                                                                                 | PUNTEGGIO DI CATEGORIA | PESO |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| <b>A<br/>ATTIVITA'<br/>DIVULGATIVA</b>                  | A1        | Divulgazione                                                                    | $A1 * CM_{Ai}$         | 35%  |
|                                                         | A2        | Promozione geoturistica                                                         | $A2 * CM_{Ai}$         |      |
| <b>B<br/>ATTIVITA' SUL<br/>TERRITORIO<br/>REGIONALE</b> | B1        | Nuovi interventi                                                                | $B1 * CM_{Bi}$         | 35%  |
|                                                         | B2        | Interventi di manutenzione                                                      | $B2 * CM_{Bi}$         |      |
| <b>C<br/>ATTIVITA' DI<br/>RICERCA</b>                   | C1        | Pubblicazione tecnico/scientifico                                               | $C1 * CM_{Ci}$         | 20%  |
|                                                         | C2        | Pubblicazione libri                                                             | $C2 * CM_{Ci}$         |      |
|                                                         | C3        | Organizzazione seminario/congresso/convegno                                     | $C3 * CM_{Ci}$         |      |
|                                                         | C4        | Attività di studio/ricerca                                                      | $C4 * CM_{Ci}$         |      |
| <b>D<br/>PREDISPOSIZIONE<br/>DOCUMENTAZIONE</b>         | D1        | Documentazione per geoparco a valenza regionale/internazionale                  | D1                     | 10%  |
|                                                         | D2        | Documentazione per geosito a valenza locale/regionale/nazionale/sovrannazionale | D2                     |      |



## ALLEGA

1. una relazione esaustiva inerente l'attività prevista con annesso cronoprogramma e quadro economico;
2. relazione geologica sull'impatto sul geosito interessato in caso di interventi su geositi.

FUNZIONARIO da contattare per eventuali necessità:

nominativo \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
cellulare \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma digitale del legale rappresentante

**Informativa per il trattamento dei dati personali conforme all'art. 13 del GDPR 2016/679**

Si informa che a decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Presidente.

Piazza dell'Unità d'Italia, 1 - 34121 Trieste

telefono +39 040 3773710

mail: [presidente@regione.fvg.it](mailto:presidente@regione.fvg.it)

PEC: [regione.friuliveneziaGiulia@certregione.fvg.it](mailto:regione.friuliveneziaGiulia@certregione.fvg.it)

Il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE), è il Direttore centrale per particolari funzioni.

Piazza dell'Unità d'Italia, 1 - 34121 Trieste

telefono +39 040 3773707

mail: [direzionegenerale@regione.fvg.it](mailto:direzionegenerale@regione.fvg.it)

PEC: [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)

Il Responsabile del trattamento dei dati personali connesso con l'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia" è la Società Insiel S.p.A.

Sede legale via San Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste

telefono +39 040 3737 111

mail: [info@insiel.it](mailto:info@insiel.it)

PEC: [protocollo@pec.insiel.it](mailto:protocollo@pec.insiel.it)

I dati personali sono acquisiti ed archiviati per le finalità di controllo e contatto nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti al rilascio di contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15. Il soggetto interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali, rettificarli, cancellarli o limitarli nonché opporsi al loro trattamento, limitatamente a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679/UE, oltre che proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.



|                                                                                                                                                                                            |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p><i>Regolamento per la concessione di contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale</i><br/>(L.R. 15/2016, art.18, comma 2bis)</p> | <p><b>Allegato B</b><br/>(rif. all'art. 6)</p> |
| <p><b>Punteggi, modalità e coefficienti per la formazione della graduatoria e la compilazione dei dati della domanda di contributo</b></p>                                                 |                                                |

Per la formazione della graduatoria degli interventi di promozione del patrimonio geologico e della geodiversità sono considerate le seguenti **4 CATEGORIE** di attività di promozione:

| CATEGORIA |                                          | Descrizione                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | <b>Attività divulgativa</b>              | Organizzazione presentazioni/mostre/eventi/seminari, pubblicazioni cartacee, pubblicazioni digitali                                              |
| <b>B</b>  | <b>Attività sul territorio regionale</b> | Manutenzione e nuovi interventi per la valorizzazione di geositi e geoparchi                                                                     |
| <b>C</b>  | <b>Attività di ricerca</b>               | Riviste e articoli tecnico/scientifici cartacei e digitali, organizzazione di congressi/convegni ed altri eventi a carattere tecnico-scientifico |
| <b>D</b>  | <b>Predisposizione documentazione</b>    | Predisposizione di atti e documenti per il riconoscimento dei geoparchi                                                                          |

Per ogni CATEGORIA sono individuati dei PARAMETRI, i rispettivi PUNTEGGI e dei COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI con i relativi CRITERI per determinare i PUNTEGGI DI CATEGORIA.

Ogni punteggio di categoria, a seguito di normalizzazione, verrà moltiplicato per un PESO. La sommatoria di tali punteggi, moltiplicata per un ulteriore COEFFICIENTE se il richiedente è appartenente o rappresentante della Rete funzionale alla geodiversità, fornirà il PUNTEGGIO TOTALE.

I punteggi vengono assegnati in base alle attività presentate e descritte in relazione.

## CATEGORIE

### A - ATTIVITÀ DIVULGATIVA

**PESO = 35%**

In questa categoria rientrano le attività legate alla divulgazione e alla promozione geoturistica.

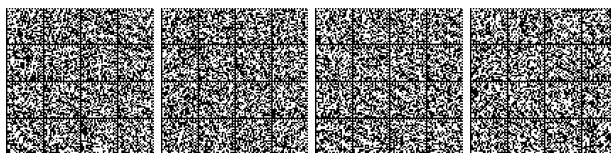
Alla divulgazione possono essere associate:

- lezioni
- presentazioni
- mostre
- seminari.

Alla promozione turistica possono essere associati:

- geoitinerari
- geoeventi.

Entrambe potranno essere supportate da:



- allestimenti
- materiale stampato
- materiale digitale
- app
- siti web.

Ai fini del punteggio di categoria, i PARAMETRI sono:

| PARAMETRO |                         | Punteggio base di ogni attività |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|
| A1        | Divulgazione            | 1                               |
| A2        | Promozione geoturistica | 1                               |

Il COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO ( $CM_A$ ) per ogni attività (i) di divulgazione o di promozione geoturistica è basato sulla somma

$$CM_{Ai} = CM1_{Ai} + CM2_{Ai} + CM3_{Ai} + CM4_{Ai}$$

nei seguenti CRITERI:

- N1 il livello di diffusione degli eventi divulgativi e di promozione
- N2 platea/pubblico coinvolti
- N3 l'utilizzo di metodi/approcci innovativi
- N4 il miglioramento della conoscenza geologica del territorio

ovvero:

| Criterio N1<br>il livello di diffusione degli eventi divulgativi e di promozione | Coefficiente moltiplicativo ( $CM1_A$ ) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| locale                                                                           | 0.10                                    |
| regionale                                                                        | 0.25                                    |
| nazionale                                                                        | 0.35                                    |
| internazionale                                                                   | 0.50                                    |

| Criterio N2<br>la base della platea/pubblico coinvolti | Coefficiente moltiplicativo ( $CM2_A$ ) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $N < 10$                                               | 0.25                                    |
| $10 < N < 50$                                          | 0.35                                    |
| $N \geq 50$                                            | 0.50                                    |

| Criterio N3<br>l'utilizzo di metodi/approcci innovativi | Coefficiente moltiplicativo ( $CM3_A$ ) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| No                                                      | 0.25                                    |
| Sì                                                      | 0.35                                    |

| Criterio N4<br>il miglioramento della conoscenza geologica del territorio | Coefficiente moltiplicativo ( $CM4_A$ ) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| No                                                                        | 0.25                                    |
| Sì                                                                        | 0.35                                    |



**B - ATTIVITÀ SUL TERRITORIO REGIONALE****PESO = 35 %**

In questa categoria rientrano la manutenzione e i nuovi interventi per la valorizzazione del patrimonio geologico (geositi e geoparchi) e della geodiversità regionale (ad es. allestimento di geoitinerari).

Ai fini della formula i PARAMETRI sono:

| PARAMETRO |                            | Punteggio base di ogni attività |
|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>B1</b> | Nuovi interventi           | <b>2</b>                        |
| <b>B2</b> | Interventi di manutenzione | <b>1</b>                        |

Il COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO ( $CM_{Bi}$ ) per ogni intervento/manutenzione (i) sul territorio è basato sulla somma

$$CM_{Bi} = CM_{1Bi} + CM_{2Bi} + CM_{3Bi}$$

nei seguenti criteri:

- N1 il livello del miglioramento della promozione geoturistica
- N2 l'utilizzo di metodi/approcci innovativi
- N3 il miglioramento della fruibilità

ovvero:

| Criterio N1<br>il livello del miglioramento<br>della promozione geoturistica | Coefficiente moltiplicativo<br>( $CM_{1B}$ ) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| locale                                                                       | 0.10                                         |
| regionale                                                                    | 0.25                                         |
| nazionale                                                                    | 0.35                                         |
| internazionale                                                               | 0.50                                         |

| Criterio N2<br>l'utilizzo di metodi/approcci<br>innovativi | Coefficiente moltiplicativo<br>( $CM_{2B}$ ) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| No                                                         | 0.25                                         |
| Sì                                                         | 0.35                                         |

| Criterio N3<br>il miglioramento della<br>fruibilità | Coefficiente moltiplicativo<br>( $CM_{3B}$ ) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| No                                                  | 0.25                                         |
| Sì                                                  | 0.35                                         |

**C - ATTIVITA' DI RICERCA****PESO = 20%**

In questa categoria rientrano le attività legate alle pubblicazioni, all'organizzazione di congressi/convegni, nonché mostre, eventi, ecc.

Per quanto riguarda l'attività editoriale, vengono considerate le pubblicazioni di libri e di articoli tecnico/scientifici inerenti il patrimonio geologico, la geodiversità regionale e la loro valorizzazione e promozione valutando la loro diffusione locale/regionale/nazionale/internazionale. Inoltre, per gli articoli tecnico/scientifici, viene valutata la pubblicazione su riviste con referaggio e senza referaggio riconoscendo un impegno superiore per le prime; parimenti viene fatto un distinguo tra le riviste stampate rispetto a quelle on-line.



Il livello di diffusione viene considerato anche per quanto riguarda le attività congressuali tenendo conto della differenza tra l'organizzazione di un congresso/convegno di livello locale, regionale, nazionale, internazionale.

| PARAMETRO |                                               |                                             | Punteggio base di ogni attività |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| C1        | Articolo tecnico/scientifico con referaggio   | Pubblicazione cartacea                      | 4                               |
|           |                                               | Pubblicazione on line                       | 3                               |
|           | Articolo tecnico/scientifico senza referaggio | Pubblicazione cartacea                      | 2                               |
|           |                                               | Pubblicazione on line                       | 1                               |
| C2        |                                               | Pubblicazione libro                         | 4                               |
| C3        |                                               | Organizzazione seminario/congresso/convegno | 5                               |
| C4        |                                               | Attività di studio/ricerca                  | 2                               |

Il COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO ( $CM_c$ ) per ogni pubblicazione/attività (i) è basato sull'unico criterio del livello di diffusione o trattazione delle attività editoriali, degli eventi organizzati e delle attività di ricerca, ovvero:

| Criterio       | Coefficiente moltiplicativo ( $CM_c$ ) |
|----------------|----------------------------------------|
| locale         | 0.10                                   |
| regionale      | 0.25                                   |
| nazionale      | 0.35                                   |
| internazionale | 0.50                                   |

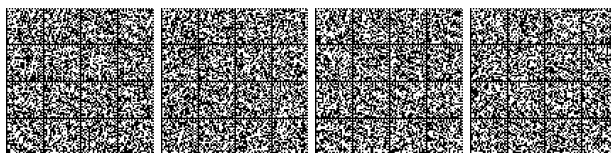
#### D - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE

**PESO = 10%**

Predisposizione di atti e documenti per il riconoscimento dei geoparchi sia ai sensi della L.R. 15/2016 sia dalla rete mondiale dei Geoparchi (GGN), nonché per il riconoscimento ai sensi della L.R. 15/2016 dei geositi.

| PARAMETRO |                                                      | Punteggio base |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|
| D1        | Documentazione per geoparco a valenza regionale      | 7              |
|           | Documentazione per geoparco a valenza internazionale | 8              |
| D2        | Documentazione per geosito a valenza locale          | 1              |
|           | Documentazione per geosito a valenza regionale       | 2              |
|           | Documentazione per geosito a valenza nazionale       | 3              |
|           | Documentazione per geosito a valenza sovranazionale  | 4              |

Per questo PARAMETRO non è previsto un coefficiente moltiplicativo, in quanto è previsto al massimo la presentazione di un'unica documentazione per geosito e un'unica documentazione per geoparco a contributo.



**CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

La graduatoria delle domande di contributo è formata dal punteggio calcolato sulla base dei dati forniti con la domanda di cui all'allegato A e pesato secondo il seguente schema:

| CATEGORIA                                             | PARAMETRI |                                                                                 | PUNTEGGIO DI CATEGORIA | PESO |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| <b>A</b><br><b>ATTIVITA' DIVULGATIVA</b>              | A1        | Divulgazione                                                                    | $A1 * CM_{Ai}$         | 35%  |
|                                                       | A2        | Promozione geoturistica                                                         | $A2 * CM_{Ai}$         |      |
| <b>B</b><br><b>ATTIVITA' SUL TERRITORIO REGIONALE</b> | B1        | Nuovi interventi                                                                | $B1 * CM_{Bi}$         | 35%  |
|                                                       | B2        | Interventi di manutenzione                                                      | $B2 * CM_{Bi}$         |      |
| <b>C</b><br><b>ATTIVITA' DI RICERCA</b>               | C1        | Pubblicazione tecnico/scientifico                                               | $C1 * CM_{Ci}$         | 20%  |
|                                                       | C2        | Pubblicazione libri                                                             | $C2 * CM_{Ci}$         |      |
|                                                       | C3        | Organizzazione seminario/congresso/convegno                                     | $C3 * CM_{Ci}$         |      |
|                                                       | C4        | Attività di studio/ricerca                                                      | $C4 * CM_{Ci}$         |      |
| <b>D</b><br><b>PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE</b>     | D1        | Documentazione per geoparco a valenza regionale/internazionale                  | $D1$                   | 10%  |
|                                                       | D2        | Documentazione per geosito a valenza locale/regionale/nazionale/sovrannazionale | $D2$                   |      |

Per ogni domanda ammissibile (x) sono preliminarmente verificati i calcoli dei quattro PUNTEGGI DI CATEGORIA ( $P_A$ ,  $P_B$ ,  $P_C$ ,  $P_D$ ) in base a quanto dichiarato per ogni parametro e corrispettivi coefficienti moltiplicativi. Successivamente tali punteggi sono normalizzati rispetto al massimo punteggio di ogni categoria ( $P_{xmax}$ ), in riferimento agli altri richiedenti contributo, secondo le quattro seguenti equazioni:

$$P_x(A) = (\sum A_x * CM_{xA}) / P_{max}(A)$$

$$P_x(B) = (\sum B_x * CM_{xB}) / P_{max}(B)$$

$$P_x(C) = (\sum C_x * CM_{xC}) / P_{max}(C)$$

$$P_x(D) = (\sum D_x) / P_{max}(D)$$

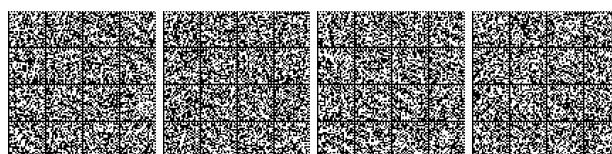
Infine, il PUNTEGGIO TOTALE viene calcolato mediante sommatoria della moltiplicazione del punteggio con il PESO della categoria e la moltiplicazione con un ulteriore COEFFICIENTE ( $CM_E$ ) legato alla rappresentanza o appartenenza alla Rete funzionale alla geodiversità che vale:

| Criterio                   | Coefficiente moltiplicativo ( $CM_E$ ) |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Non appartenente alla Rete | 1                                      |
| Appartenente alla Rete     | 1.2                                    |
| Rappresentante della Rete  | 1.5                                    |

ovvero

$$PT_x = [P_x(A) * 0.35 + P_x(B) * 0.35 + P_x(C) * 0.20 + P_x(D) * 0.10] * CM_E$$

Il PUNTEGGIO TOTALE, calcolato al secondo decimale, secondo arrotondamento per difetto (<0,05) o per eccesso (>=0,05), permette la formazione della graduatoria delle domande di contributo. In caso di parità di punteggio, nella formazione della graduatoria si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.



**ESEMPIO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE**

Nella prima domanda di contributo

- il richiedente è un Ente Museale **non appartenente** alla Rete funzionale alla geodiversità
- relaziona per un **ipotetico studio** per un **innovativo e mai realizzato metodo per l'allestimento** di un geosentiero che permette anche ai disabili un'esperienza full immersion
- lo pubblica in **rivista internazionale cartacea** con referaggio
- lo applica sul territorio quale **nuovo intervento**
- crea degli **opuscoli divulgativi in tre lingue**
- e lo inaugura con un **evento regionale** in cui prevede la **partecipazione di circa 70 persone**.

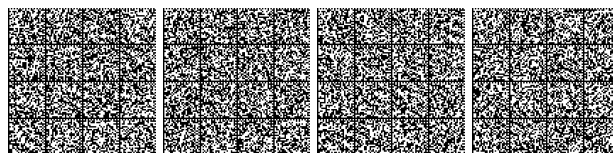
Il conteggio per la presentazione della domanda di cui all'allegato A del primo richiedente sarà quindi:

- Opuscoli divulgativi a livello internazionale  
 $A1 = 1 \cdot (0.50 + 0.50 + 0.25 + 0.35) = 1.60$
- Evento promozionale a livello regionale  
 $A2 = 1 \cdot (0.25 + 0.50 + 0.35 + 0.35) = 1.45$
- Nuovo intervento innovativo che migliora la promozione del territorio a livello nazionale e la fruibilità  
 $B1 = 2 \cdot (0.35 + 0.35 + 0.35) = 2.10$
- Pubblicazione cartacea in rivista internazionale con referaggio  
 $C1 = 4 \cdot 0.50 = 2.00$
- Attività di ricerca su metodo sperimentale innovativo a livello internazionale  
 $C4 = 2 \cdot 0.50 = 1.00$

| CATEGORIA                                       | PARAMETRI |                                                                                 | PUNTEGGIO DI CATEGORIA | PESO |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| <b>A<br/>ATTIVITA' DIVULGATIVA</b>              | A1        | Divulgazione                                                                    | 1.60                   | 35%  |
|                                                 | A2        | Promozione geoturistica                                                         | 1.45                   |      |
| <b>B<br/>ATTIVITA' SUL TERRITORIO REGIONALE</b> | B1        | Nuovi interventi                                                                | 2.10                   | 35%  |
|                                                 | B2        | Interventi di manutenzione                                                      |                        |      |
| <b>C<br/>ATTIVITA' DI RICERCA</b>               | C1        | Pubblicazione tecnico/scientifico                                               | 2                      | 20%  |
|                                                 | C2        | Pubblicazione libri                                                             |                        |      |
|                                                 | C3        | Organizzazione seminario/congresso/convegno                                     |                        |      |
|                                                 | C4        | Attività di studio/ricerca                                                      | 1                      |      |
| <b>D<br/>PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE</b>     | D1        | Documentazione per geoparco a valenza regionale/internazionale                  |                        | 10%  |
|                                                 | D2        | Documentazione per geosito a valenza locale/regionale/nazionale/sovrannazionale |                        |      |

Nella seconda domanda di contributo

- il richiedente è il **rappresentante** di una Rete funzionale alla geodiversità
- relaziona quanto necessario per la **realizzazione di un geoparco transfrontaliero** per cui prevede la stesura della **documentazione**
- pubblica un **libro tecnico** di presentazione del geoparco bilingue,
- pubblica un **opuscolo divulgativo in quattro lingue** per ognuno dei cinque geositi sovranazionali presenti nel geoparco,
- realizza l'**allestimento cartellonistico** geotematico di tre sentieri naturalistici **già esistenti** e molto frequentati con la relativa **app**
- e organizza un **evento transfrontaliero** per la presentazione del geoparco in cui è prevista la partecipazione di circa un **centinaio di persone** con relatori che illustrano il patrimonio geologico dello stesso.



Il conteggio per la presentazione della domanda di cui all'allegato A del secondo richiedente sarà quindi:

- Opuscoli divulgativi a livello internazionale  
 $A1 = 5 \cdot 1 \cdot (0.50 + 0.50 + 0.25 + 0.35) = 8.00$
- App specifica per i sentieri quindi ampia diffusione ma livello locale  
 $A1 = 1 \cdot (0.10 + 0.50 + 0.35 + 0.35) = 1.30$
- Evento transfrontaliero per la presentazione del geoparco  
 $A2 = 1 \cdot (0.50 + 0.50 + 0.25 + 0.35) = 1.60$
- Intervento di manutenzione sentieri che migliora la promozione del territorio a livello nazionale, la fruibilità rimane la stessa  
 $B2 = 3 \cdot 1 \cdot (0.35 + 0.25 + 0.25) = 2.55$
- Pubblicazione libro internazionale con un'ampia diffusione a favore di un miglioramento della conoscenza geologica trattata  
 $C2 = 4 \cdot 0.50 = 2.00$
- Documentazione per geoparco a valenza internazionale  
 $D1 = 8.00$

| CATEGORIA                                       | PARAMETRI |                                                                                 | PUNTEGGIO PARZIALE DI CATEGORIA | PESO |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| <b>A<br/>ATTIVITA' DIVULGATIVA</b>              | A1        | Divulgazione                                                                    | 9.30                            | 35%  |
|                                                 | A2        | Promozione geoturistica                                                         | 1.60                            |      |
| <b>B<br/>ATTIVITA' SUL TERRITORIO REGIONALE</b> | B1        | Nuovi interventi                                                                |                                 | 35%  |
|                                                 | B2        | Interventi di manutenzione                                                      | 2.55                            |      |
| <b>C<br/>ATTIVITA' DI RICERCA</b>               | C1        | Pubblicazione tecnico/scientifico                                               |                                 | 20%  |
|                                                 | C2        | Pubblicazione libri                                                             | 2                               |      |
|                                                 | C3        | Organizzazione seminario/congresso/convegno                                     |                                 |      |
|                                                 | C4        | Attività di studio/ricerca                                                      | 1                               |      |
| <b>D<br/>PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE</b>     | D1        | Documentazione per geoparco a valenza regionale/internazionale                  | 8                               | 10%  |
|                                                 | D2        | Documentazione per geos to a valenza locale/regionale/nazionale/sovrannazionale |                                 |      |

La normalizzazione di tali punteggi sarà riferita al massimo Punteggio di ogni Categoria ( $P_{xmax}$ ) ottenuto da uno dei richiedenti contributo, ovvero

$P_{max}(A) = 10.90$       ovvero il punteggio parziale del secondo richiedente  
 $P_{max}(B) = 2.55$       ovvero il punteggio parziale del secondo richiedente  
 $P_{max}(C) = 3.00$       ovvero il punteggio parziale del primo richiedente  
 $P_{max}(D) = 8.00$       ovvero il punteggio parziale del secondo richiedente

La normalizzazione secondo le quattro seguenti equazioni sarà quindi:

- per il primo richiedente  
 $PX(A) = (1.60 + 1.45) / P_{max}(A) = 3.05 / 10.90 = 0.28$   
 $PX(B) = 2.10 / P_{max}(B) = 2.10 / 2.55 = 0.82$   
 $PX(C) = (2 + 1) / P_{max}(C) = 3.00 / 3.00 = 1$
- per il secondo richiedente  
 $PX(A) = (9.30 + 1.60) / P_{max}(A) = 10.90 / 10.90 = 1$   
 $PX(B) = 2.55 / P_{max}(B) = 2.55 / 2.55 = 1$   
 $PX(C) = 2 / P_{max}(C) = 2.00 / 3.00 = 0.67$



$$PX(D) = 8 / P_{max}(D) = 8.00/8.00 = 1$$

Infine sarà calcolato il PUNTEGGIO TOTALE pesato per ogni richiedente contributo considerando il suo rapporto con la Rete funzionale alla geodiversità, quindi:

- per il primo richiedente  
 $PTX = [(0.28 * 0.35) + (0.82 * 0.35) + (1 * 0.20)] * 1 = \mathbf{0.58}$
- per il secondo richiedente  
 $PTX = [(1 * 0.35) + (1 * 0.35) + (0.67 * 0.20) + (1 * 0.10)] * 1.5 = \mathbf{0.93}$

*Visto, il Presidente: FEDRIGA*

21R00293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2021, n. 063/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 217/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 2021)*

## IL PRESIDENTE

Richiamata la legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24 (*Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 «Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale», e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 «Norme in materia di diritto allo studio universitario»*);

Visto l'art. 33 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (*Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale*), come modificato dalla legge regionale n. 24/2020, che prevede l'approvazione da parte della regione di un Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa, di seguito Piano, finalizzato a sostenere gli interventi inseriti nei Piani triennali dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale;

Preso atto che tra le tipologie di interventi previste nel Piano sono presenti:

gli interventi finalizzati a sostenere l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ivi compresi quelli riguardanti la promozione e lo studio delle lingue straniere comunitarie;

gli interventi per l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche;

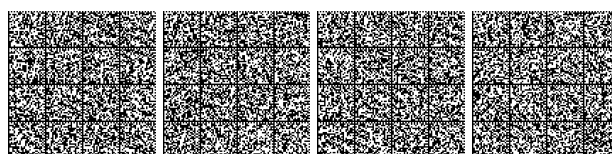
Visti gli articoli 34 e 37 della citata legge regionale n. 13/2018 che disciplinano rispettivamente gli interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e gli interventi di promozione delle culture e delle lingue minoritarie;

Visto l'art. 33-bis della medesima legge regionale n. 13/2018 il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti i termini, le modalità di assegnazione, tra gli altri, degli interventi di cui agli articoli 34 e 37;

Visto il «Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'art. 33-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (*Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale*)», emanato con proprio decreto 17 dicembre 2019, n. 0217/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'art. 33-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (*Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale*)», emanato con decreto del Presidente della regione 17 dicembre 2019, n. 217/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (*Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia*);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 623 del 23 aprile 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'art. 33-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (*Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale*)», emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 217/Pres., nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

**Regolamento recante modifiche al regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'art. 33-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (*Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale*)», emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 217/Pres.**

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'art. 33-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (*Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale*), emanato con decreto del Presidente della regione 17 dicembre 2019, n. 217/Pres.

Art. 2.

*Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019 dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale» le parole: «del sistema scolastico regionale» sono soppresse.

Art. 3.

*Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019*

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019 è sostituita dalla seguente:

«e) Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli-Venezia Giulia: il documento approvato con deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, contenente la programmazione degli interventi a sostegno dell'offerta formativa, di seguito Piano;».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «approvata con il Piano» la parola: «annuale» è soppressa;

b) alla lettera a) dopo le parole: «il finanziamento» è inserita la seguente: «triennale».

Art. 5.

*Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019 dopo le parole: «sulla base di bandi» è inserita la seguente: «triennali».

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019*

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Soggetti beneficiari*). — 1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), le istituzioni scolastiche aventi la sede legale o almeno una delle sedi didattiche nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) la parola: «annuale» è soppressa;

b) alla lettera i) dopo le parole: «di rendicontazione» sono aggiunte le seguenti: «di ogni singola annualità del contributo triennale concesso e di rendicontazione finale».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «di contributo» è aggiunta la seguente: «triennale»;

b) alla lettera a) del comma 3 le parole: «con l'eventuale qualifica di ONLUS in caso di scuole paritarie» sono soppresse;



c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel corso di attuazione degli interventi sono ammissibili modifiche dei progetti, previa autorizzazione del Servizio, purché sia mantenuta la coerenza con gli indirizzi programmatici del Piano.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal bando.»;

e) il comma 5 è abrogato.

#### Art. 9.

*Modifica all'art. 9 del decreto del  
Presidente della regione n. 217/2019*

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019 è abrogata.

#### Art. 10.

*Modifiche all'art. 10 del decreto del  
Presidente della regione n. 217/2019*

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 le parole: «del contributo assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «del contributo triennale assegnato ripartito per ogni annualità»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro trenta giorni dall'approvazione degli elenchi di cui al comma 2, il Servizio provvede alla concessione del contributo triennale ripartito per ogni singola annualità. L'erogazione della prima annualità può avvenire in un'unica soluzione all'atto della concessione.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L'erogazione della seconda e terza annualità avviene entro il trenta settembre di ciascun anno.».

#### Art. 11.

*Modifica all'art. 12 del decreto del  
Presidente della regione n. 217/2019*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019 la parola: «annuale» è soppressa.

#### Art. 12.

*Modifica all'art. 13 del decreto del  
Presidente della regione n. 217/2019*

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 13 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019 le parole: «con l'eventuale qualifica di ON-LUS in caso di scuole paritarie» sono soppresse.

#### Art. 13.

*Modifica all'art. 18 del decreto del  
Presidente della regione n. 217/2019*

1. Dopo il comma 9 dell'art. 18 del decreto del Presidente della regione n. 217/2019 è aggiunto il seguente: «9-bis. Per gli interventi di cui al Capo II le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento ad ogni singola annualità del contributo triennale.».

#### Art. 14.

##### *Norma transitoria*

1. Il presente regolamento si applica alle domande presentate a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dal decreto del Presidente della regione n. 217/2019.

#### Art. 15.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

*Visto, Il Presidente:* FEDRIGA

21R00296

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2021, n. 1.

**Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo - Anno LI - n. 16 Speciale del 22 gennaio 2021)*

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

#### ATTO DI PROMULGAZIONE N. 1

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 42/1 del 29 dicembre 2020;

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

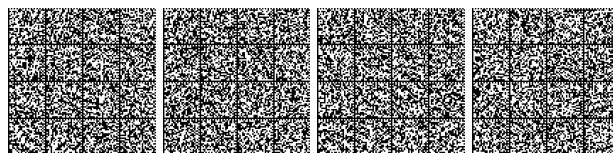
#### PROMULGA

Legge regionale 20 gennaio 2021 n. 1 - Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO



# Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)

## Capo I

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 1.

##### *Spese obbligatorie*

1. Per il triennio 2021/2023 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2021/2023, denominato «Elenco delle spese obbligatorie».

#### Art. 2.

##### *Disciplina dei vincoli di spesa*

1. Per il triennio 2021/2023 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa, così come indicato negli allegati all'art. 3, comma 2, lettere b) e c), della legge di bilancio 2021/2023, denominati «Fondi vincolati statali e comunitari» e «Fondi vincolati regionali».

2. In linea con il processo di riordino e di armonizzazione della contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nell'ambito del percorso di risanamento finanziario della regione, i vincoli di destinazione di risorse previsti da leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al termine dell'esercizio non sono di norma vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.

#### Art. 3.

##### *Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno*

1. Per il triennio 2021/2023 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella «Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno», costituente l'Allegato 1 alla presente legge.

#### Art. 4.

##### *Rifinanziamento di leggi regionali*

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali», costituente l'Allegato 2 alla presente legge.

2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico*

1. Per il triennio 2021/2023 le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono destinate per un importo pari ad euro 8.949.865,49 per l'esercizio 2021, ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2022 e ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2023, agli

interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle risorse idriche, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, assistenza geni civili, assistenza per rischio sismico e assistenza per autorità di bacino, come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371 dell'allegato «Fondi vincolati regionali» di cui all'art. 2, fatte salve le successive determinazioni del caso.

2. La restante parte delle entrate regionali relative ai canoni e ai proventi per l'utilizzo del demanio idrico e le connesse, eventuali maggiori entrate, sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal bilancio regionale 2021/2023.

3. Per il triennio 2021/2023 è sospesa la disposizione di cui al comma 44 dell'art. 1 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) e ogni altra disposizione in contrasto con quanto disposto al comma 1.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni in materia di entrate e di spese connesse allo scenario macroeconomico*

1. Le previsioni di competenza sull'esercizio 2021 risentono degli effetti macroeconomici determinati dalle misure di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, adottate dalle competenti Autorità nell'esercizio 2020 e con effetti a valere anche sull'annualità 2021.

2. Tenuto conto dell'assegnazione nel 2020 del Fondo per il finanziamento delle funzioni regionali ex art. 111 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*) e successive modifiche, in sede di rendiconto è autorizzata l'applicazione all'esercizio 2021 dell'avanzo presunto da sovra compensazione, stimato ad oggi nell'importo di euro 10.000.000,00, destinato al finanziamento delle funzioni regionali.

3. All'esito dell'adozione del rendiconto per l'esercizio 2020 e della determinazione del risultato di amministrazione e del valore definitivo dell'avanzo da Fondo ex art. 111 del decreto-legge n. 34/2020 e successive modifiche, la Giunta regionale è autorizzata ad individuare, con proprio provvedimento, le funzioni e gli interventi da finanziare con il medesimo avanzo, con priorità per gli interventi di spesa in favore di Abruzzo Engineering S.p.a., per gli interventi previsti dalla legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (*Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni*) e per gli interventi in materia di impiantistica sportiva, al rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'Allegato 3 alla presente legge ed infine all'incremento della dotazione di alcuni stanziamenti in ambito sociale/associativo ritenuti prioritari, con particolare riguardo al Fondo sociale regionale, al Fondo per la Spesa socio-sanitaria, all'abbattimento dell'IRAP delle associazioni ONLUS, alla risoluzione delle problematiche del CRUA e del COTIR, al finanziamento della convenzione per i tirocinanti della giustizia.

#### Art. 7.

##### *Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali*

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali, di cui agli allegati numeri 4, 5 e 6 è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2021, di un Fondo denominato «Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali», di un importo pari ad euro 10.882.000,00.

2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2021, per l'ammontare complessivo di euro 10.882.000,00.

3. La giunta regionale, all'esito dell'accertamento ovvero dell'assegnazione delle somme di cui al comma 2, è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2021.



## Art. 8.

*Programmazione dei Fondi comunitari*

1. Le quote di compartecipazione a carico della regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alle missioni e programmi di competenza, come si evince dagli allegati all'art. 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2021/2023, denominati «Fondi vincolati statali e comunitari» e «Fondi vincolati regionali».

2. La quota di compartecipazione a carico della regione relativa al Fondo europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014-2020, è iscritta nello stato di previsione della spesa alla Missione 16, Programma 03, come si evince dai menzionati allegati all'art. 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2021/2023, denominati «Fondi vincolati statali e comunitari» e «Fondi vincolati regionali».

## Art. 9.

*Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione della entrata e della spesa*

1. È previsto nella Missione 20, Programma 3 un apposito stanziamento finalizzato all'accantonamento della spesa per gli anni 2022 e 2023 denominato «Fondo per la riduzione della Tassazione regionale», dell'importo di euro 10.280,03 per il 2021, euro 17.865.474,84 per l'anno 2022 e euro 22.190.353,49 per l'anno 2023.

2. Con specifico provvedimento di giunta regionale sarà costituita una Commissione composta da esperti interni ed esterni all'ente, senza oneri per l'ente, con lo scopo di proporre al Consiglio regionale nel termine del 31 dicembre 2022 una proposta finalizzata ad una rivisitazione delle aliquote fiscali regionali.

3. Nell'ambito della

## Art. 12.

*Approvazione dei rendiconti degli enti ed organismi strumentali*

1. Gli enti e gli organismi strumentali della Regione Abruzzo trasmettono il proprio rendiconto, approvato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011, al Dipartimento competente della giunta, corredato di tutti gli allegati di legge e del parere dell'organo di revisione. Il Dipartimento, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio - Ragioneria ai fini della relativa approvazione da parte del Consiglio regionale in sede di rendiconto generale della Regione Abruzzo.

## Art. 13.

*Chiusura delle Gestioni liquidatorie entro il 31 dicembre 2024*

1. Al fine di giungere, entro il 31 dicembre 2024, alla chiusura delle Gestioni liquidatorie ex USL di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed all'art. 2, comma 14, della legge del 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i commissari liquidatori individuati dal citato art. 2, comma 14, della legge n. 549/1995 nella figura dei direttori generali delle Aziende UU.SS.LL., sono tenuti a rimettere entro e non oltre il 28 febbraio 2021 una situazione patrimoniale della gestione liquidatoria, utilizzando i modelli di cui all'allegato 2/1 SP del decreto legislativo n. 118/2011 e riportante le situazioni creditorie e debitorie ancora in essere alla data del 31 dicembre 2020.

2. Alla situazione patrimoniale di cui al comma 1 dovrà essere allegata una nota integrativa in cui venga fornita, tra l'altro, per ciascuna voce di stato patrimoniale valorizzata, una analitica indicazione delle singole posizioni creditorie e debitorie con le modalità ed i prospetti individuati con apposita deliberazione di giunta regionale su proposta del Dipartimento sanità entro e non oltre venti giorni dall'approvazione della presente legge.

3. Alla situazione patrimoniale e alla nota integrativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà essere allegato il parere del Collegio dei revisori del Conto di ciascuna ASL, attestante la veridicità e congruità delle somme riportate.

4. Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 e al fine di dare copertura all'eventuale saldo negativo della gestione patrimoniale si procede all'istituzione nel richiedere l'immediato trasferimento delle risorse specificando l'importo e la posizione debitoria così come riportata nelle tabelle allegate alla nota integrativa. La regione sulla base delle richieste procede tempestivamente alle variazioni di bilancio necessarie per il trasferimento delle risorse al Commissario e per il successivo pagamento. Una volta proceduto al pagamento il Commissario ne dà immediata comunicazione all'apposito servizio del Dipartimento sanità.

## Art. 14.

*Modifica alla legge regionale n. 6/2009*

1. L'art. 26 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2009)*) è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Disposizioni in materia di agenzie, enti, aziende di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto, nonché di società partecipate*). —

1. La giunta regionale, con atto di organizzazione, stabilisce un sistema di controlli sulle agenzie, sugli enti, sulle aziende di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto, nonché sulle società partecipate, d'ora in avanti denominati «organismi controllati». I controlli sono esercitati dai Dipartimenti che, sulla scorta di contratti di servizio o convenzioni o altri atti, abbiano affidato compiti, funzioni o attività agli organismi partecipati ovvero ne abbiano regolamentato lo svolgimento attraverso la fissazione di obiettivi gestionali o parametri.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la giunta regionale organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra la regione e l'organismo controllato, la situazione contabile, gestionale e organizzativa dello stesso, i contratti di servizio, le convenzioni e ogni altro atto con il quale sono stati affidati compiti, funzioni, attività e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari aventi riflessi sul bilancio dell'ente.

3. Il piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e successive modifiche ovvero qualunque atto di pianificazione pluriennale delle attività e della performance che preveda nuove assunzioni, comunque denominato, sono approvati dagli organismi partecipati previo parere del Dipartimento competente ai sensi del comma 1, tenuto conto delle rilevazioni di cui al comma 2.».

## Art. 15.

*Integrazioni alla legge regionale n. 8/2019*

1. Alla legge regionale 17 giugno 2019, n. 8 (Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo) e successive modifiche, dopo il comma 3 dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Fino al termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*) e successive modifiche, così come prorogata dall'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e fatta salvo eventuale successiva proroga, il competente Servizio personale della giunta regionale provvede alla gestione stipendiale, contributiva e contabile, ivi compreso l'accantonamento e pagamento del trattamento di fine servizio, del personale assunto a tempo determinato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo, con oneri a carico del medesimo Ufficio secondo le modalità di cui al comma 3-ter.

3-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 3-bis, l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo provvede, in una o più soluzioni, al trasferimento delle risorse necessarie sul bilancio della giunta regionale. A tal fine si applica quanto previsto all'art. 2, comma 4.».



## Art. 16.

*Integrazione alla legge regionale n. 47/2007*

1. All'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008)), dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

«25-bis. In qualunque momento nella vigenza del rapporto concessorio, gli attuali concessionari possono presentare alla regione una proposta di acquisto degli impianti di cui al comma 24, indicando, sulla scorta di una perizia giurata che tenga conto anche degli elementi di cui ai commi 28 e 29, il prezzo di acquisto. La proposta resta valida e efficace per centottanta giorni dalla sua presentazione. La regione valuta la congruità del prezzo offerto ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2003) e qualora ritenga congruo tale prezzo lo pone a base dell'asta pubblica, ferino restando il diritto di prelazione in favore degli attuali concessionari. Ove all'esito dell'asta non siano pervenute offerte, la regione accetta la proposta di acquisto e procede all'alienazione.»

## Art. 17.

*Rifinanziamento art. 1 - Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo della legge regionale n. 37/2019*

1. Per il rifinanziamento dell'art. 1 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione culturale «Pigro» e sostegno al Comitato regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)) è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 15.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, esercizio 2021.

## Art. 18.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 40/2019*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 2019, 40 (Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di dare attuazione all'art. 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la giunta regionale determina la spesa per il personale, come definita all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2019, con riferimento al personale inquadrato nel proprio ruolo.»

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2019 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto dell'autonomia contabile del Consiglio regionale, il cui bilancio è privo delle entrate correnti di natura tributaria indicate nell'Allegato 13/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel distinto ruolo del Consiglio regionale sono effettuate nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»

## Art. 19.

*Attuazione del principio di leale collaborazione, modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti*

1. Alla legge regionale 9 luglio 2020, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espanto di alberi d'olivo)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 1 le parole «il paesaggio rurale» sono sostituite con le parole «specifici paesaggi rurali» e dopo le parole «sono inseriti gli oliveti che» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito di specifici paesaggi,»;

b) al comma 1 dell'art. 2, che sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2008, le parole «o scarsa produttività» sono soppresse.

2. Alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 21 (Conferimento alle Aziende sanitarie locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelifiche di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362), al comma 1 dell'art. 5, le parole «con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ed iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81542, denominato "Funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati" al Titolo 1, Missione 13, Programma 07, e» sono soppresse.

3. Alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 24 (Norme in materia di turismo itinerante), il comma 3 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«3. L'area di sosta è localizzata e opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ed è recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento.»

4. Alla legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40 (Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni), al comma 2-bis dell'art. 2, come inserito dall'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 25 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni), le parole «A decorrere dall'annualità 2020,» sono soppresse.

5. Alla legge regionale 11 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi) sono apportate le seguenti modifiche:

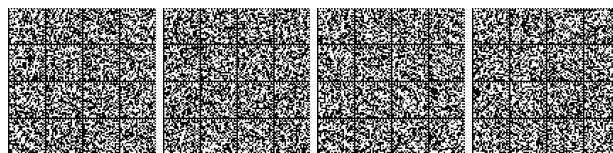
a) alla rubrica dell'art. 5 le parole «delle associazioni di volontariato» sono sostituite con le parole «degli enti del Terzo settore»;

b) al comma 1 dell'art. 5 le parole «delle associazioni e del volontariato che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e le coinvolge» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e li coinvolge».

6. Alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 28 (Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 5, alla lettera a) le parole «con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi di cui agli elenchi definiti dal MEPAAF ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 del Ministro per le politiche agricole e forestali (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173)» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'art. 5, alla lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole «con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi»;



c) al comma 1 dell'art. 9 le parole «nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno» sono soppresse.

7. Alla legge regionale 13 ottobre 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 18, comma 2, la parola «sempre» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'art. 23-ter del decreto del D.p.r. 380/2001»;

b) all'art. 23 della legge regionale n. 29/2020 sono appostate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per i comuni del cratere sismico 2009»;

2) al comma 1, le parole «dei crateri sismici 2009 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del cratere sismico 2009»; dopo le parole «anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani» sono inserite le seguenti: «e comunque nel rispetto dei limiti e parametri di cui al d.m. 1444/1968» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed avviene in conformità e nel rispetto della disciplina di tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)»;

c) all'art. 25, comma 2, le parole «per un periodo non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di 180 giorni e comunque fino al termine dello stato di emergenza connesso alla diffusione pandemica da Covid-19, decorso il quale i manufatti sono rimossi, e fatta salva l'acquisizione del relativo titolo abilitativo nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001».

8. Alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 10, comma 01, come introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 29/2020, dopo le parole «nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed in particolare della pianificazione paesaggistica regionale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)»;

b) all'art. 23, comma 3, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 29/2020, dopo le parole «provvedimenti deliberativi» sono inserite le seguenti: «di avvio del procedimento»;

c) dopo l'art. 23-bis è inserito il seguente:

«Art. 23-ter (Disposizioni a salvaguardia delle aree tutelate). — 1. L'approvazione dei piani attuativi di cui agli articoli 20 e 23, anche conformi allo strumento urbanistico generale, che ricadono anche parzialmente in aree tutelate o vincolate ai sensi del decreto legislativo 42/2004 è subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.»;

d) all'art. 33, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale n. 29/2020, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso di aree ricadenti anche parzialmente in zone tutelate o vincolate ai sensi del decreto legislativo 42/2004, la deliberazione consiliare di cui al comma 3 è subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.».

9. Alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 30 (Disposizioni sanzionatorie e modalità di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'art. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di introdurre i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 3, ai sensi dell'art. 136, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, sono istituiti:

a) nel Titolo 3, Tipologia 200 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato «Proventi sanzioni amministrative pecuniarie l.r. 30/2020»;

b) nella Missione 09, Programma 08, Titolo 1 dello stato di previsione della parte spesa del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato «Spese relative ad opere di prevenzione per la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici», assegnato al competente Servizio del Dipartimento agricoltura.»;

b) all'allegato 1 «Applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3 della presente legge» è abrogata la sezione «Pagamento in misura ridotta».

10. Alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 31 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni) dopo il comma 3 dell'art. 2 è inserito il seguente:

«3-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 10/2020 la cifra 3.000.000,00 è sostituita dalla cifra 2.450.000,00.».

11. Alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 32 (Provvedimenti di cui all'art. 109, comma 2-bis, lettera b), decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito con il seguente:

«1. Nel rispetto delle condizioni individuate nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) (2020/C 91/01) e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'art. 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21.5.2020, la Regione Abruzzo, per l'anno 2020, concede contributi a fondo perduto, quantificati complessivamente in euro 700.000,00, agli esercenti di attività fotografiche, in particolare per chi ha subito danni dall'interruzione forzata di servizi per cerimonie di vario genere e attività collegate, identificate con i codici ATECO 74.20.19 e 74.20.20, e di attività pirotecniche identificate con i codici ATECO congiunti 93.29.90 - 20.51.02 operanti sul territorio regionale, nella misura massima di euro 2.000,00 ciascuno. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al periodo 1° aprile 2020 - 31 ottobre 2020 sia inferiore di almeno un terzo (1/3) rispetto al volume di affari dello stesso periodo dell'anno precedente. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.»;

b) all'art. 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il contributo di cui al comma 1 è concesso solo previa adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica e alle condizioni di cui all'art. 4, par. 6, del regolamento CE n. 2015/1589 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

12. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni) è inserito il seguente:

«3-bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis.»

13. All'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 45 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti) sono apportate le seguenti modifiche:



a) al comma 2 le parole «entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma» sono così sostituite «entro il 30 giugno 2021»;

b) alla lettera b) del comma 5 le parole «al comma 13 le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono così sostituite: «il comma 13 è sostituito dal seguente: «13.»»;

c) alla lettera c) del comma 5 le parole «al comma 14 le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono così sostituite: «il comma 14 è sostituito dal seguente: «14.»».

14. All'art. 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al comma 2, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

15. All'art. 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c-bis) le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «In considerazione della grave situazione determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 e fino alla approvazione della normativa di revisione in materia di rilascio delle concessioni del demanio marittimo di cui all'art. 1, commi dal 675 al 681 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e in aderenza dell'art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia)»;

b) la lettera c-ter) è abrogata.

16. All'art. 23 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo), al comma 9-bis le parole «decimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «quindicesimo anno».

17. Alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 8, all'alinea del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) e successive modifiche»;

b) all'art. 9, comma 6, lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e Psicologia dello Sport»;

c) all'art. 9, comma 6, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) presenza di psicoterapeuta con provata esperienza in psicologia dello sport»;

18. Al comma 9 dell'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) le parole «al 70%» sono soppresse.

19. Alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 2 le parole «direttore del Dipartimento competente» sono sostituite dalle parole «Dirigente del Servizio difesa del suolo»;

b) al comma 2 dell'art. 2-bis le parole «direttore del Dipartimento competente» sono sostituite dalle parole «Dirigente del Servizio difesa del suolo»;

c) al comma 1 dell'art. 3 le parole «direttore del Dipartimento competente» sono sostituite dalle parole «Dirigente del Servizio difesa del suolo».

20. Alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 14 dopo le parole «maggiormente rappresentative» sono aggiunte le seguenti «a livello nazionale, regionale e locale»;

b) alla fine del comma 9 dell'art. 32 sono aggiunte le seguenti parole: «; questa disposizione si applica anche ai mercati coperti comunali per i quali sia disposta la sdemanializzazione delle relative superfici e limitatamente alle stesse»;

c) al comma 4-bis dell'art. 93 le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite con «1° gennaio 2022»;

d) alla alinea del comma 1 dell'art. 146 le parole «non oltre il 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2025».

21. Al comma 14 dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) le parole «30 maggio 2020» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2020».

22. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni), le parole «La giunta regionale, su proposta degli assessori regionali alla sanità e alle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale».

23. Al documento allegato all'art. 1 della legge regionale 10 marzo 2008, a 5, (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) al punto 5.1.1, le parole «di almeno il 50%» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno il 30%».

24. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Personale in aspettativa). — 1. Il personale del Consiglio regionale può essere assegnato presso le strutture a supporto degli organi componenti l'esecutivo regionale su richiesta del componente interessato anche con contestuale collocamento in aspettativa senza assegni fino alla cessazione dell'incarico del soggetto proponente o su iniziativa dello stesso.».

25. All'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39 (Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La regione interviene altresì a sostegno dei comuni proprietari degli impianti sciistici con un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese in conto gestione degli impianti per l'anno 2020.».

26. Alla legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)) sono apportate le seguenti modifiche:

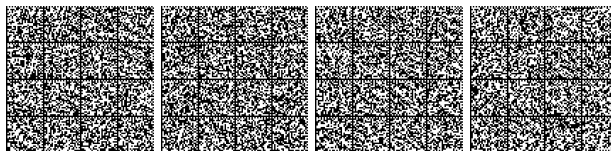
a) le lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 30 sono abrogate;

b) dopo l'art. 41 è inserito il seguente:

«41-bis (Interventi strategici per il Programma Abruzzo Regione del benessere). — 1. La regione promuove interventi strategici attuativi del programma Abruzzo Regione del Benessere di cui all'art. 41, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per interventi strategici si intendono quelli che, ispirati al programma Abruzzo Regione del Benessere, risultino innovativi sul piano ambientale, quali quelli in bio-edilizia, mitigazione del rischio idraulico, efficientamento energetico, e producano significativi effetti sul piano economico-occupazionale della regione.

3. La proposta di intervento strategico è depositata presso il Dipartimento ambiente e territorio nonché presso il comune territorialmente competente. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, il Dipartimento indice una conferenza dei servizi decisoria coinvolgendo tutti gli enti ed i servizi interessati. Nei successivi trenta giorni la giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, delibera in merito.



4. L'approvazione della proposta di cui al comma 3 da parte della giunta regionale equivale a dichiarazione di interesse pubblico, indifferibilità ed urgenza della stessa proposta che non abbisogna di ulteriori pareri o approvazioni da parte dei soggetti coinvolti con la conferenza dei servizi.

5. Le proposte di cui al comma 3 sono presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e possono prevedere deroghe agli strumenti urbanistici vigenti.

6. Presso il Dipartimento ambiente e territorio, nell'ambito delle risorse disponibili, è istituito un gruppo di lavoro tecnico-scientifico per l'istruttoria delle proposte di cui al presente articolo.

7. Con determina del direttore del Dipartimento ambiente e territorio, da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti termini, modalità e diritti da corrispondersi per la presentazione delle proposte. I fondi derivanti dai suddetti diritti di istruttoria sono utilizzati anche per il pagamento delle spettanze del gruppo di lavoro di cui al comma 6.».

27. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) dopo le parole «da enti pubblici territoriali» sono inserite le seguenti: «e loro società in house providing».

28. Alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 26 (Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 1, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;

b) al comma 3 dell'art. 3, le parole «entro 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 36 mesi»;

c) alla alinea del comma 1 dell'art. 4, le parole «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni»;

d) al comma 1 dell'art. 5, le parole «Entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quattro anni»;

e) al comma 2 dell'art. 7, le parole «Entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2022»;

f) al comma 3 dell'art. 7, le parole «Entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2022».

29. Alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) immobili, come defunti nella domanda di riconoscimento della struttura e della sua classificazione.

3. Il titolare del Marina resort può fornire direttamente servizi di pernottamento o servizi accessori o può affidare, nell'ambito di regolari contratti di ormeggio e tramite apposita convenzione, tali servizi ad una o più imprese fornite delle relative autorizzazioni, senza che sia compromessa la gestione e la titolarità unitaria della struttura.

4. I posti barca del Marina resort possono essere utilizzati per «transito», fino ad un massimo di quindici giorni sulla base di un contratto di ormeggio, o stagionali fino all'intero periodo di apertura della struttura sulla base del contratto di ormeggio e di apposita convenzione che determini eventuali servizi accessori ed obblighi tra le parti.

5. In analogia con quanto previsto dall'art. 2, le imbarcazioni o unità da diporto che stazionano temporaneamente o con contratto stagionale in un Marina resort, nel punto di ormeggio assegnato, non hanno bisogno di autorizzazioni edilizie purché rispettino i requisiti tecnici previsti dal regolamento. Nei periodi di chiusura del Marina resort è consentito il rimessaggio in acqua nei posti barca.

Art. 5-ter (Requisiti tecnici dei Marina resort). — I Tutti i Marina resort della Regione Abruzzo, al fine di essere riconosciuti e autorizzati, devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal decreto del 6 luglio 2016 del Ministero delle infrastrutture e di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 160 del 12 novembre 2020 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167).

2. I Marina resort sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a quattro vele.

3. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività e ha validità per un quinquennio che decorrerà dalla data di attribuzione della stessa.

4. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

Art. 5-quater (Regolamento attuativo dei Marina resort). —

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento con il quale è definito il sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Con lo stesso regolamento sono definiti tutti gli aspetti concernenti le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei Marina resort, i requisiti minimi per gli alloggi nelle unità da diporto con contratto stagionale, nonché le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative.».

30. Alla legge regionale 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«1. Il Servizio regionale competente per le dighe è la struttura regionale competente all'approvazione dei progetti di gestione delle dighe di cui all'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per i quali esprime altresì il parere ai sensi del decreto del D.p.r. 1363/1959 e delle relative norme tecniche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi del comma 2, dell'art. 40, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152). Il parere è reso nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della l. 241/1990 appositamente indetta dal medesimo Servizio regionale ai fini dell'esame dei progetti di gestione;

b) al comma 1 dell'art. 29 le parole «alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque» sono sostituite dalle seguenti:

«al Servizio regionale competente per le dighe»;

c) al comma 8 dell'art. 29 le parole «Servizio regionale preposto alla gestione del Piano di Tutela Acque, di propria iniziativa o su richiesta del Servizio Dighe competente, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio regionale competente per le dighe, di propria iniziativa o su richiesta»;

d) al comma 1 dell'art. 31 le parole «alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque» sono sostituite dalle seguenti «al Servizio regionale competente per le dighe».

31. La titolarità dei procedimenti di cui alla legge regionale 20 settembre 1988, n. 83 (Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt) è posta in capo al Servizio regionale competente in materia energetica anziché ai Servizi del genio civile regionale competenti per territorio.

32. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, in via straordinaria, per il solo anno 2020, i contributi destinati all'organizzazione diretta di eventi, sulla base del programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) ed i contributi destinati all'organizzazione degli eventi e dei progetti organizzati da comuni abruzzesi, sulla base del programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo) sono concessi anche nel caso in cui non sia stato possibile organizzare gli eventi o progetti a causa dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19. In tale circostanza, i contributi concessi sono destinati a spese di funzionamento, ad attività associative o sociali ovvero ad attività istituzionali dei soggetti beneficiari.



33. A seguito delle criticità correlate con la pandemia da Covid-19 gli interventi di cui all'art. 40, comma 3, della legge regionale n. 55/2013 proposti entro la data del 31 dicembre 2020 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2021.

34. In relazione alla emergenza sanitaria ed economica in atto, il termine per la restituzione dei fondi di cui al POR-FESR Abruzzo 2007-2013 - Attività I.2.4 «Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI» - è prorogato al 31 dicembre 2021.

35. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari ed i locatari di autoveicoli ad alimentazione ibrida (elettrico - benzina o elettrico - diesel ovvero idrogeno-benzina o idrogeno-diesel), immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021, sono esonerati per tre anni dal pagamento della tassa automobilistica.

36. Nell'ambito del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreative e nei lidi e spiagge destinati alla balneazione è consentita, esclusivamente per uso domestico o personale e senza scopo di lucro, la raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiati e ivi depositati dalle mareggiate invernali. La raccolta può essere effettuata dal 15 ottobre al 31 marzo, nei giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 17,00. La raccolta del materiale legnoso è vietata nelle aree del demanio marittimo tutelate o vincolate ai sensi della disciplina nazionale e regionale in materia ambientale e paesaggistica, quali parchi, riserve marine, SIC, biotopi, foce dei fiumi e zone di dimora di fauna e flora protetta. Con Ordinanza da emanarsi entro il 15 ottobre, i comuni costieri possono individuare aree vietate alla raccolta del materiale legnoso. Resta ferma a carico di chi effettua le operazioni di prelievo la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e trasporto del materiale legnoso.

37. Presso gli assessorati regionali possono essere istituite segreterie tecniche senza maggiori oneri rispetto ai fondi destinati al personale regionale. Con atto direttoriale sono stabiliti termini e condizioni per il personale da contrattualizzare.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 20.

#### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2021/2023.

#### Art. 21.

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 42/1 del 29 dicembre 2020, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI*

(Omissis).

21R00354

## RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso di rettifica al Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 7/R. Regolamento regionale recante: «Regolamento attuativo dell'articolo 19 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna). Modalità di costituzione, gestione e funzionamento delle commissioni locali valanghe. Pubblicato nel 4° Supplemento n. 52 del 24 dicembre 2020».** (Pubblicato nel 4° Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 4 febbraio 2021).

Per mero errore materiale sul 4° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 dicembre 2020 il decreto del Presidente della giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 7/R è stato pubblicato riportando erroneamente la data 18 dicembre 2019 anziché 18 dicembre 2020.

Si ripubblica qui di seguito l'oggetto del summenzionato decreto in modo corretto:

Decreto del Presidente della giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento attuativo dell'articolo 19 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna). Modalità di costituzione, gestione e funzionamento delle commissioni locali valanghe».

21R00346



**Avviso di rettifica relativo alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021). Pubblicata nella Speciale n. 16 del 22 gennaio 2021».** (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - n. 18 Speciale del 25 gennaio 2021).

A rettifica della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)», già pubblicata nel Bollettino Speciale n. 16 del 22 gennaio 2021, si procede alla corretta pubblicazione del solo articolato, fermo restando tutto quanto pubblicato da pagina 24 a pag. 93 del predetto Bollettino:

«Missione 01, Programma 11, titolo I il capitolo 11110 è ridenominato nei seguenti termini “Spese per le attività di supporto al responsabile della protezione dei dati”».

*Art. 10.*

*Istituzione capitoli di bilancio nello stato di previsione della entrata e della spesa relativi a canone convenzione Le Naiadi*

1. È istituito nel titolo 3, tipologia 100 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale un apposito stanziamento denominato «Canone convenzione complesso sportivo Le Naiadi», al fine di introdurre il canone derivante dalla convenzione con la società gestore del complesso sportivo Le Naiadi, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 19 giugno 2012, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al titolo XI della l.r. 20/2000) e alla d.g.r. n. 752/2019.

2. È istituito, correlativamente, nella Missione 06, Programma 01, titolo I dello stato di previsione della parte spesa del bilancio regionale un apposito stanziamento denominato «Spese relative alla attività, vigilanza e controllo del complesso sportivo Le Naiadi», per il finanziamento delle spese correnti e di natura straordinaria correlate all'attività della struttura, di vigilanza e controllo del complesso sportivo.

3. La competenza amministrativa relativa all'introito del citato canone è assegnata al Servizio politiche turistiche e sportive del Dipartimento sviluppo economico-turismo della Regione Abruzzo.

4. La giunta regionale provvede all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti in entrata e in uscita su richiesta della struttura regionale competente.

*Capo II*

ULTERIORI DISPOSIZIONI

*Art. 11.*

*Pareggio di Bilancio*

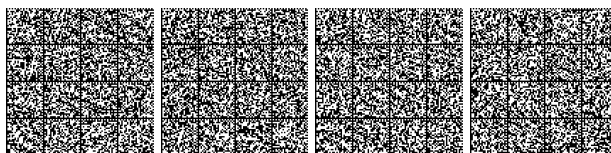
1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti mediante assunzione di provvedimenti qualora dai monitoraggi periodici si evidenzino situazioni di criticità.».

21R00361

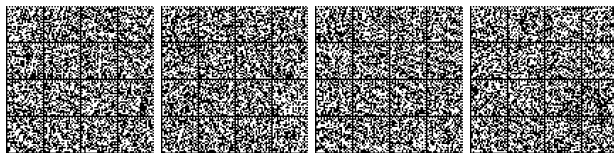
LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-048) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

|               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo A</b> | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:<br>(di cui spese di spedizione € 257,04)*<br>(di cui spese di spedizione € 128,52)*                                               | - annuale € <b>438,00</b><br>- semestrale € <b>239,00</b> |
| <b>Tipo B</b> | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:<br>(di cui spese di spedizione € 19,29)*<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)*                   | - annuale € <b>68,00</b><br>- semestrale € <b>43,00</b>   |
| <b>Tipo C</b> | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:<br>(di cui spese di spedizione € 41,27)*<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)*                                                       | - annuale € <b>168,00</b><br>- semestrale € <b>91,00</b>  |
| <b>Tipo D</b> | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:<br>(di cui spese di spedizione € 15,31)*<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)*                                        | - annuale € <b>65,00</b><br>- semestrale € <b>40,00</b>   |
| <b>Tipo E</b> | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:<br>(di cui spese di spedizione € 50,02)*<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)*  | - annuale € <b>167,00</b><br>- semestrale € <b>90,00</b>  |
| <b>Tipo F</b> | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 383,93)*<br>(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € <b>819,00</b><br>- semestrale € <b>431,00</b> |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico                 | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

#### PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abbonamento annuo                                            | € <b>190,00</b> |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € <b>180,50</b> |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)               | € 18,00         |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 4,00

